

RESOCONTO STENOGRAFICO

540.

SEDUTA DI LUNEDÌ 29 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	72139		
Disegni di legge:			
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	72176		
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	72139		
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):			
Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché di- sposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Go- verno per la revisione del tratta-		mento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tribu- tarie (5108); e concorrenti proposte di legge: SERRENTINO: Esclusione dall'ILOR dei redditi derivanti dalla attività di agente e rappresentante di commercio (404), VISCO ed altri: Disposizioni in materia di rivaluta- zione dei beni di impresa (523); MAR- TINAZZOLI ed altri: Norme per un più equo trattamento fiscale dei redditi familiari, per la deduzione dal red- dito dei canoni di locazione delle nuove famiglie e per la prevenzione dell'evasione fiscale (684); VISCO ed altri: Disposizioni tendenti a con-	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

PAG.	PAG.
sentire la regolarizzazione tardiva permanente delle violazioni in materia di imposte dirette e di IVA (5017).	GELPI LUCIANO, (DC), <i>Relatore</i> .72162, 72169
PRESIDENTE . . .72139, 72144, 72148, 72149, 72150, 72153, 72155, 72162	PICCHETTI SANTINO (PCI) 72166
BELLOCCHIO ANTONIO (PCI) 72140	Proposte di legge:
FORMICA SALVATORE, <i>Ministro delle finanze</i> 72155	(Annunzio) 72176
GRILLO SALVATORE (PRI) 72149	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 72176
PARIGI GASTONE (MSI-DN) 72150	(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 72139
PIRO FRANCO (PSI), <i>Relatore</i> . .72153, 72162	Interrogazioni e interpellanze:
VISCO VINCENZO (<i>Sin. Ind.</i>) . . .72144, 72148	(Annunzio) 72179
Disegno di legge di conversione (Discussione):	Consiglio superiore della magistratura:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, recante corrispondenza ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (5083).	(Trasmissione) 72179
PRESIDENTE 72162, 72166, 72169	Corte costituzionale:
GASPARI REMO, <i>Ministro per la funzione pubblica</i>72166, 72169	(Annunzio di sentenze) 72177
	Corte dei conti:
	(Trasmissione di documento) 72179
	Risposte scritte ad interrogazioni:
	(Annunzio) 72179
	Ordine del giorno della seduta di domani 72173

La seduta comincia alle 16,40.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 ottobre 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati d'Aquino, Fumagalli Carulli, Gabbuggiani, Lusetti, Matarrese, Melillo, Rodotà, Scovacricchi e Zaniboni sono in missione per incarico del loro ufficio.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla III Commissione (Esteri):

S. 2422. — «Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la giustizia (UNICRI), già Istituto di ri-

cerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI)» *(approvato dalla III Commissione del Senato) (5158) (con parere della I, della II e della V Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

S. 2033-2051. — Senatori FORTE E MARNIGA; e GUZZETTI ed altri: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci» *(approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione del Senato) (5124) (con parere della I, della II, della III, della V e della XI Commissione).*

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (5108); e delle concorrenti proposte di legge: Serrentino (404); Visco ed altri (523); Martinazzoli ed altri (684); Visco ed altri (5017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di

legge: Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie; e delle concorrenti proposte di legge Serrentino; Visco ed altri; Martinazzoli ed altri; Visco ed altri.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali, iniziata nella seduta del 26 ottobre scorso.

È iscritto a parlare l'onorevole Bellocchio. Ne ha facoltà.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, colleghi, onorevole relatore, signor ministro, non mi farò tentare dalla volontà di fare una rassegna dei temi connessi al provvedimento in esame, per altro già fatta dai colleghi Auleta (che ha svolto un intervento di carattere generale, ma assai dettagliato) ed Umidi Sala (che si è intrattenuta specificamente sulle deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia).

Il mio intervento prenderà quindi le mosse dalla considerazione — che credo non sfugga al rappresentante del Governo né al relatore né alla maggioranza — che il provvedimento in esame è assolutamente diverso da quello originale, anche grazie al contributo — mi sia consentito di sottolinearlo — fornito dalle opposizioni di sinistra.

Siamo dell'avviso che la formulazione del provvedimento potrà ulteriormente essere migliorata, a patto che tutti partano dalla considerazione che non è possibile continuare con l'attuale sistema fiscale. Deve cioè prevalere sempre più una volontà all'interno della maggioranza che sia — per adoperare un termine alla moda, signor ministro — antagonista, non nel senso di non accettare la società in cui viviamo tutti i giorni (perché sarebbe certamente un concetto simbolico e poco scientifico) ma nel senso di riuscire a scalfire dopo 40 anni questa società e dopo quasi 30 anni questo sistema fiscale.

Ecco perché il nostro giudizio sul provvedimento in esame è un giudizio articolato e, se potessi adoperare un'immagine sportiva, direi da «1X2», laddove 1 sta per apprezzamento, X per insoddisfazione e 2 per giudizio totalmente negativo, anche in relazione agli emendamenti presentati dalla mia parte politica unitamente alla sinistra indipendente, che purtroppo non sono stati accolti.

E il nostro giudizio complessivo ed articolato non potrà non essere inquadrato nella generale manovra di politica economica che il Governo e la sua maggioranza contano di portare avanti con la legge finanziaria e di bilancio.

Signor Presidente, rientrano nel giudizio negativo gli articoli da 1 a 7 del provvedimento in discussione. Noi dissentiamo infatti nettamente e completamente dall'impostazione del Governo e della sua maggioranza, da quella del senatore Visentini riveduta e corretta, se così si può dire. Non si può continuare, signor ministro — lo dirà certamente con maggiore competenza il collega e compagno Visco — con una politica ricorrente delle rivalutazioni dei beni di impresa: è ormai affermato infatti il principio che ogni sette anni nel nostro paese bisogna rivalutare!

Per noi invece — ed è questo un motivo di dissenso fondato sui principi — la rivalutazione deve essere un fatto di carattere eccezionale; non si può quindi invocare — se questo è il presupposto da cui partono Governo e maggioranza — come necessità della rivalutazione la perdurante inflazione, perché da un punto di vista strettamente fiscale non esiste alcuna certezza che l'inflazione determini un aumento dell'imposizione rispetto a quello che l'impresa avrebbe subito in condizioni di stabilità dei prezzi, come spesso si tende a sostenere.

Ed allora, signor ministro, se non vi è dubbio che i profitti imponibili vengono gonfiati dalla svalutazione degli ammortamenti, non vi è altrettanto dubbio che essi vengono ridotti sia dagli interessi passivi che dalla quota di capitale preso a prestito rimborsata anticipatamente. Dato che questa è l'impostazione del Governo e della

maggioranza, riteniamo che occorra essere soprattutto consapevoli che il meccanismo introdotto avrà come conseguenza un risultato non omogeneo, diverso da impresa ad impresa a seconda cioè della politica degli ammortamenti e soprattutto del grado di indebitamento che le imprese vorranno seguire.

Ed è proprio partendo da questa considerazione di carattere generale, signor ministro, che più il processo inflattivo si allunga nel tempo, più sarà possibile per l'impresa cambiare la politica di indebitamento in modo da escludere le imposte più gravose. Ci si consenta dunque di affermare che la rivalutazione volontaria dei beni aziendali — che ha come scopo di consentire una maggiore trasparenza dei bilanci delle imprese con l'applicazione di un'imposta sostitutiva e con il pagamento rateizzato in due anni a partire dal 1991 — non sarà raggiunta. Questa è la nostra modestissima previsione; vorremmo sbagliarci, ma certamente riteniamo di essere nel giusto.

Se si voleva raggiungere anche l'obiettivo di ridare significato e trasparenza ai bilanci, a nostro avviso la strada doveva essere diversa. Il meccanismo previsto ha come principale obiettivo la riduzione del carico fiscale delle imprese; non è un caso, quindi, che la Confindustria abbia espresso il suo consenso anche in occasione dell'audizione del vicepresidente Abete avvenuta venerdì scorso in Commissione bilancio.

L'obiettivo della trasparenza — lei lo sa meglio di me, signor ministro — si poteva perseguire (se lo si voleva veramente) solo ed esclusivamente attraverso una rivalutazione non facoltativa, ma obbligatoria. Ecco perché noi eravamo e siamo fermamente convinti che occorre procedere ad una operazione fiscalmente neutrale; infatti, in presenza di una situazione inflattiva e al tempo stesso in assenza di indicazioni, le rivalutazioni sono in grado di raggiungere gli effetti desiderati solo se vengono applicate in via generale a tutte le imprese e a tutti i cespiti.

Mi consenta di aggiungere, signor ministro, anche per spiegare il netto dissenso

del nostro gruppo su questo aspetto del disegno di legge, che la rivalutazione facoltativa costituisce una soluzione contraddittoria, anche rispetto all'esigenza di trasparenza e di informazione dei bilanci, che continuiamo a considerare principale. Vorrei approfittare della presenza del ministro per riproporre oggi un tema che ho già sollevato in Commissione, senza per altro trovare alcun riscontro da parte del rappresentante del Governo, il sottosegretario de Luca. Il tema in questione potrebbe essere definito una curiosità culturale, ma è strettamente connesso al provvedimento in esame.

Il disegno di legge, anche nella sua versione originaria, appare diverso da una precedente proposta che riguardava la rivalutazione e prevedeva un abbattimento fisso, senza la possibilità di ulteriori ammortamenti a valere sui maggiori valori dichiarati. Nella pratica, tale testo (che aveva pure una sua paternità) stabiliva che la tassazione avrebbe colpito solo una parte della rivalutazione sull'intero valore dei beni aziendali; l'operazione, quindi, sarebbe stata comunque facoltativa, tranne che per i contribuenti in possesso di crediti di imposta, per i quali sarebbe stata obbligatoria. Inoltre, lei, signor ministro, ha avanzato la proposta di conseguire una trasparenza dei bilanci attraverso la tassazione al 20 per cento delle riserve accantonate e dei fondi in sospensione di imposta.

Dico subito che questa ipotesi non sarebbe stata condivisa dal nostro gruppo; ma anch'essa — mi si consenta di rilevarlo — è stata attenuata con l'opzionalità. Allora, una volta scartato l'obbligo, che cosa emerge dall'esame di questa prima parte del disegno di legge? È evidente lo scopo di consentire l'uscita dal «sommerso» di plusvalenze latenti con un onere fiscale limitato, che nella pratica non raggiungerà però la cifra prevista dalla tavola riassuntiva della relazione tecnica (4 mila 400 miliardi per la rivalutazione) e che a nostro avviso rappresenterà una modesta entrata *una tantum*, in linea, del resto, con l'impostazione generale della legge finanziaria, controbilanciata, per le imprese che do-

vrebbero sopportare gli oneri della rivalutazione a fini fiscali, dalle minori tasse future.

Infine, al di là della disputa culturale tra facoltatività ed obbligatorietà della rivalutazione, mi sia consentito di sottolineare che scopo della legge avrebbe dovuto essere la correzione degli effetti delle variazioni dei prezzi, al fine di consentire solo rivalutazioni reali evitando quindi ripartizioni discrezionali.

Sono queste, signor ministro e colleghi della maggioranza, le ragioni del nostro dissenso nei confronti dell'impostazione data alla prima parte del disegno di legge e della nostra preferenza per una rivalutazione obbligatoria, priva di vincoli e coercizioni per le imprese poiché sarebbe avvenuta in un quadro di assoluta neutralità fiscale. L'aver respinto la nostra proposta, signor ministro, ha comportato che la rivalutazione si è ridotta ad una operazione gattopardesca, in forza della quale si riducono le imposte, con la conseguenza che le entrate diminuiranno nel futuro a causa della disciplina degli ammortamenti.

Del pari rientra nel giudizio negativo, quello cioè — esprimendomi ancora nel linguaggio del totocalcio — che ho indicato con il numero 2, l'articolo 7, relativo allo smobilizzo dei fondi in sospensione d'imposta. Se fosse possibile, direi che qui siamo di fronte a un 2 al quadrato...! E farei certamente un'offesa alle imprese se dicessi che siamo in presenza di una politica delle mance. Signor ministro, l'articolo 7 legittima in sostanza un'inaccettabile rinuncia dell'erario, prima ancora che sul piano del gettito su quello della giustizia fiscale. Altri colleghi del mio gruppo hanno dettagliatamente analizzato i benefici che da quella norma deriveranno alle imprese. Mi auguro comunque che l'articolo in questione le sia stato «imposto» dalla volontà politica della maggioranza e dal peso della Confindustria e dei suoi rappresentanti che sono presenti nel Governo; se infatti così non fosse, se fosse sua la paternità legittima del provvedimento, dovrei mio malgrado dirle che non potrei più crederle allorché ripetutamente afferma di voler ridurre, se non eliminare, i

privilegi fiscali esistenti nel nostro ordinamento.

Dal totale dissenso passo poi, signor ministro, alla piena soddisfazione per gli articoli 8 e 9 (anche in virtù dell'apporto dei nostri emendamenti), così come per gli articoli 11, 12 e 13. Sull'articolo 10, invece parlerò quando prenderò in esame emendamenti che sono stati bocciati in Commissione e che noi abbiamo intenzione di ripresentare in Assemblea.

Vi sono poi gli articoli relativi alle deleghe, signor ministro.

Devo dire che è la prima volta che il Parlamento accetta deleghe in materia fiscale allorché si discute la legge finanziaria e il bilancio. Guardando indietro, esiste un solo precedente al riguardo, che per altro è di segno opposto: quando infatti il Governo tentò, attraverso di disegno di legge finanziaria per il 1983, di far approvare una delega in materia di imposte dirette comunali e di partecipazione dei comuni all'accertamento e al gettito dell'IVA e su altri argomenti relativi alla finanza regionale e locale, il Parlamento unanimamente ritenne quella delega incostituzionale per violazione degli articoli 81 e 76 della Costituzione. Non c'è dubbio infatti che non si può incidere con una delega su un bilancio che è essenzialmente triennale, come qui si tenta invece di fare escludendo il Parlamento da qualsiasi possibilità di tener conto di quello che succederà a partire dal 1° gennaio 1993.

Quanto ho detto vale in linea generale; tuttavia mi sembra che sia stato di fatto raggiunto un certo equilibrio. Si correva infatti il rischio di uno stralcio generale e, tenuto conto del termine disposto per l'attuazione, della non chiara applicazione dei principi e dei criteri direttivi. Forse quella dello stralcio sarebbe stata la soluzione più corretta, ma va tenuto conto dell'incertezza (mi si consenta di rilevarlo) del quadro politico, su cui pesa un giudizio a termine da parte del secondo alleato del Governo, cioè del partito socialista. Rappresentava un rischio ancora maggiore la possibilità che i gruppi entrassero in concorrenza fra di loro, per cui in modo trasversale si sarebbe potuto dire «sì» ad una

delle deleghe e «no» alle altre due o viceversa. Con la soluzione del doppio parere da parte della Commissione dei trenta, vi è la certezza che il Parlamento sarà in grado di svolgere il suo ruolo.

Nel merito vi è però da aggiungere, per quanto ci riguarda, che mentre troviamo corretta la soluzione che si è data all'articolo 16 (ulteriormente migliorabile, e in tal senso noi presenteremo un apposito emendamento e ci auguriamo che anche il Governo collabori) e mentre condividiamo in pieno la delega prevista nell'articolo 14 perché tesa a realizzazre obiettivi di politica economica nazionale che derivano direttamente dalla Costituzione, siamo insoddisfatti per la soluzione prescelta per l'articolo 15, cioè per la delega relativa ai redditi da capitale. Avremmo anche al riguardo preferito che fosse prevalso il nostro principio dell'inclusione dei redditi da capitale nell'IRPEF, tenendo conto degli effetti inflattivi e partendo dal presupposto che occorre tassare meno i depositi e più le obbligazioni.

Infine, signor ministro, vi sono due deleghe, alle quali tenevamo e teniamo molto e che la Commissione non ha accettato. Mi riferisco quindi, indirettamente, all'articolo 10 nel proporre soprattutto, attraverso una delega sulla fiscalizzazione, la soppressione in via definitiva dei contributi sanitari a carico dei lavoratori e delle imprese. Essi dovrebbero essere sostituiti da un'imposta sul valore aggiunto destinato ai consumi finali, che dovrebbe rappresentare, a nostro avviso, unitamente ai trasferimenti erariali da determinare in misura automatica, la base per il funzionamento del servizio sanitario nazionale, la cui gestione — come veniamo dicendo da tempo — dovrebbe essere trasferita integralmente alle regioni, che sarebbero quindi responsabili dei risultati e sarebbero costrette ad aumentare il prelievo sui redditi in caso di sfondamento, evitando il pagamento a pie' di lista.

La seconda delega, signor ministro, riguarda il segreto bancario. Mi si consenta di dire ai colleghi della maggioranza ed

anche a lei, signor ministro, che bisogna uscire dagli impegni verbali e passare alla concretezza delle norme.

Vorrei ricordare che già la legislazione attuale consente alcune deroghe al segreto bancario. E non mi riferisco, si badi, a quelle consentite dalla legislazione che è scaturita dalla lotta contro la criminalità organizzata, ma alle deroghe già previste dal punto 12 dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante la delega al Governo per la riforma tributaria, ed a quelle elencate nell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del del 1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Vorrei sapere, se possibile questa sera, altrimenti in altra sede — mi affido alla sua cortesia, signor ministro —, se lei è in grado di dirci quante volte l'amministrazione periferica si è avvalsa di tale norma, se la richiesta ha avuto — come dice la legge — l'autorizzazione del presidente della commissione tributaria di primo grado o, nel contempo, l'autorizzazione del competente ispettore compartimentale.

Se si vuole combattere la piaga dell'evasione fiscale bisogna, infatti, andare in questa direzione. Che il segreto bancario esiste nel nostro ordinamento ognuno lo dice: quale ne sia la fonte nessuno lo sa. Non vi è infatti, signor ministro e colleghi, alcuna norma di diritto scritto, precedente o successiva alla Costituzione, che abbia espressamente introdotto e disciplinato tale istituto.

Dottrina e giurisprudenza — è vero — hanno enunciato varie teorie circa la fonte del segreto bancario, richiamando l'ex articolo 622 del codice penale o l'articolo 10 della legge bancaria o l'articolo 2 della Costituzione — cioè i diritti attinenti alla persona — o l'articolo 47 della Costituzione, riferendosi alla tutela del risparmio alla tutela del risparmio.

In altri paesi, come l'America, la mancanza del segreto bancario non ha affatto inciso sul livello del nostro risparmio e degli investimenti. Mentre giova qui ricordare, colleghi, che prima della liberalizza-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

zione valutaria, quella garanzia dell'articolo 47 della Costituzione — cioè la tutela del risparmio — non ha impedito certamente la fuga dei capitali all'estero.

E se si tiene presente la legislazione comunitaria dal punto di vista fiscale, bisogna riconoscere che le diverse legislazioni si sono mosse per abolire il segreto bancario nei confronti del fisco oppure per apportare deroghe fondamentali che consentissero un maggior controllo ed una maggiore trasparenza circa la provenienza dei ricavi del contribuente.

Ebbene, signor ministro e colleghi, in paesi come la Francia, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Repubblica federale tedesca, il segreto bancario è praticamente inesistente nei confronti del fisco ma troviamo paesi, quali il Belgio, la Gran Bretagna, l'Irlanda ed il Lussemburgo che, pur avendo optato per il segreto bancario di fronte al fisco, hanno previsto alcuni interventi normativi tesi a limitare questo principio di conservazione.

Allora, signor ministro, noi già reggiamo il fanalino di coda nel recepimento delle direttive comunitarie: cerchiamo di non continuare ad essere al rimorchio anche in questo campo, altrimenti la sua volontà — che ben conosco e sottolineo — di combattere l'evasione, di riequilibrare il sistema fiscale nel senso di renderlo più equo, non potrà che essere frustrata. Proceda quindi per gradi, ma proceda nell'impegno di una vera riforma fiscale che aiuti i cittadini a sentirsi più vicini allo Stato e alla collettività!

Certo, nel Governo ci sono uomini che stanno cercando di fare del loro meglio per arginare la piena. Ma questi sforzi, signor ministro, saranno destinati a fallire se non verranno superate le compromissioni che sono alla base del sistema politico italiano (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, onorevole colleghi, signor ministro, il disegno di legge che è ora all'esame dell'As-

semblea è di notevole importanza. Io ho l'impressione che esso sia stato sottovalutato dall'opinione pubblica e forse anche, in una certa misura, dallo stesso Parlamento. È di notevole importanza, dicevo, sia ai fini della manovra fiscale che il Governo intende portare a compimento con la legge finanziaria sia per le prospettive di mutamenti strutturali e di lungo periodo del sistema fiscale.

In effetti, si tratta di un provvedimento di legge molto denso e composito. Esso contiene, infatti, interventi in tema di fiscalità delle imprese, di fusioni, di comportamenti dei contribuenti a seguito di dichiarazioni non corrette; contiene altresì misure collegate al pagamento delle imposte, contributi sanitari, misure volte a snellire il contenzioso. Ma il disegno di legge prevede anche tre importanti deleghe che attengono a questioni fondamentali dell'assetto tributario italiano.

Vi è poi un'altra norma assai importante che dovrebbe consentire l'assunzione, con procedure molto semplificate, di un numero estremamente rilevante di dipendenti dell'amministrazione pubblica. Un provvedimento di questa natura avrebbe probabilmente richiesto una discussione assai più ampia, anche se su alcune delle questioni cui ho accennato il dibattito politico dura ormai da anni. Da tale punto di vista si può pertanto dire che le posizioni erano già state espresse.

Dobbiamo tuttavia esprimere un rammarico a causa delle scadenze molto strette imposte dalle procedure di bilancio. Vi è poi una considerazione più generale da fare su tali procedure. È difficile considerare del tutto logico impostare in una legge finanziaria delle riforme strutturali che non avranno effetto sul bilancio dell'anno in corso, ma lo avranno, nell'ipotesi in cui le deleghe vengano effettivamente esercitate, negli anni successivi al triennio considerato.

In ogni caso, esaminerò separatamente i vari aspetti del provvedimento, ripetendo in parte considerazioni già fatte da altri colleghi dell'opposizione.

La materia contenuta nei primi sette articoli del disegno di legge attiene alla

manovra di quest'anno. Si tratta di norme volte ad ottenere circa 10 mila miliardi di gettito, e che quindi rappresentano la parte principale dell'intera manovra finanziaria per il 1991. Debbo osservare che l'uso dello strumento della rivalutazione e quello abbastanza nuovo dello smobilizzo dei fondi rappresentano una modalità di intervento inedita e sicuramente eccezionale.

È la prima volta che un provvedimento di rivalutazione dei cespiti viene utilizzato per ottenere un gettito. Sappiamo tutti, signor ministro, che questo risultato sarà possibile nella misura in cui la convenienza per le imprese sarà tale da indurle ad aderire alla proposta avanzata e che, se otterremo un gettito nel 1991, esso andrà a discapito di quelli degli anni successivi.

La posizione del Governo è abbastanza acrobatica ed in parte contraddittoria; da un lato, infatti, persegue un gettito, ma dall'altro non vuole concedere una agevolazione eccessiva e prevede dunque misure tendenti a temperare i due obiettivi. Essi sono in conflitto tra di loro e ciò pone sicuramente anche una incognita sull'ammontare del gettito.

Se questo dovesse risultare ingente, diventerebbe esplicita la natura di incentivo fiscale del provvedimento rispetto agli obiettivi dichiarati. È chiaro che l'obiettivo non è la trasparenza dei bilanci. Si tratta di una vecchia questione che ha interessato tutti i provvedimenti di rivalutazione più recenti, successivi all'unico rigoroso intervento in materia, la legge Vanoni degli anni '50. Il problema della trasparenza dei bilanci infatti si risolve solo se questi, dopo la manovra di rivalutazione, rispecchiano effettivamente i cambiamenti intervenuti nei prezzi.

In questo caso si introduce per la prima volta un fatto nuovo, vale a dire la possibilità per le imprese di rivalutare al di là della variazione dei prezzi e quindi di effettuare rivalutazioni in termini reali, cioè una detassazione di plusvalenze non solo nominali ma reali. Inoltre, si continua a consentire libertà di scelta da parte dell'impresa circa i cespiti da rivalutare, anche se con il limite che la rivalutazione

deve riguardare beni della stessa categoria. Questo significa che qualora si decida di rivalutare un cespite, bisognerà rivalutare anche gli altri della stessa natura.

L'effetto finale di queste misure saranno bilanci che non rappresenteranno assolutamente la realtà economica delle aziende, o meglio la rappresenteranno in alcuni casi ed in altri no. Vi sarà un incentivo ad ammortizzare i cespiti di minore durata (quelli ammortizzabili in minor tempo), a rivalutare i cespiti più nuovi e le partecipazioni e gli altri beni che si intende conferire o dismettere nel giro di pochi anni.

Siamo di fronte ad una misura a carattere di emergenza, transitoria e chiaramente impropria. Noi avremmo preferito una rivalutazione ad esclusivi fini di trasparenza, obbligatoria e senza oneri né benefici per le imprese. Un'altra caratteristica delle rivalutazioni intervenute nel nostro paese è stata sempre l'incongruenza tra obiettivi di trasparenza ed obiettivi di incentivazione. Le rivalutazioni sono sempre state utilizzate per consentire nuovi ammortamenti nell'ipotesi che l'inflazione riducesse effettivamente l'ammontare corretto degli ammortamenti.

Si può facilmente dimostrare che tutto ciò non è esatto, perché se esaminiamo la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati, ci rendiamo conto che ancora adesso, nonostante le modifiche introdotte lo scorso anno, l'intera operazione equivarrebbe ad una pura e semplice indicizzazione del costo storico del cespite ad un tasso di inflazione intorno al 5 per cento. In pratica è come se gli ammortamenti fossero indicizzati, mentre gli interessi non lo sono, come ricordava poc'anzi l'onorevole Bellocchio.

Uno dei nodi strutturali del nostro sistema fiscale è il modo di gestire la questione delle plusvalenze monetarie, di arrivare cioè ad un bilancio fiscale che tenga conto degli effetti inflazionistici sia dal punto di vista degli ammortamenti, sia da quello della deducibilità degli interessi. In questo specifico settore si verificano indubbiamente notevoli perdite di gettito; viceversa, se il problema fosse risolto in

modo adeguato, l'aliquota di imposta che grava sulle società sarebbe sensibilmente ridotta.

In questi anni abbiamo insistito sulla necessità di interventi strutturali di riforma del sistema fiscale che consentissero di ottenere entrate permanenti, evitando il ricorso a misure che inevitabilmente avrebbero determinato problemi negli anni a venire. Ciò è difficile da attuarsi, in quanto le misure possibili hanno evidenti effetti politici; si tratta infatti di intervenire su questioni delicate, su intere categorie che godono di un reddito agevolato, su definizioni di basi imponibili, eccetera. Riteniamo però che tutto ciò sia inevitabile e necessario, altrimenti non verremo mai a capo del problema.

Signor ministro, vorrei pregarla di adoperarsi per evitare che i nuovi fondi istituiti anche con il presente disegno di legge, che sono fondi in sospensione di imposta, siano utilizzati (parimenti ai vecchi fondi che rimarranno dopo lo smobilizzo presumibilmente parziale che sarà effettuato dalle imprese) per ottenere la completa esenzione dalle imposte attraverso il meccanismo della compensazione con le perdite fiscali, continuando in tal modo a riportare nel nuovo bilancio le stesse perdite.

Questi fondi cosa sono? Sono delle riserve che hanno una potenzialità di gettito futuro. Però nel momento in cui tali potenzialità sono ridotte e si provvede alla compensazione delle perdite riportabili a nuovo esercizio, si avrà l'effetto della non tassabilità del fondo stesso a causa della sua riduzione.

In Commissione abbiamo posto questa specifica questione, che riteniamo di dover sottoporre anche all'attenzione dell'aula. Comprendo che l'amministrazione sia imbarazzata, perché si tratta di un'interpretazione della norma che poteva realizzarsi anche in assenza di una specifica prescrizione di legge. Con l'approvazione di alcune risoluzioni è stato comunque deciso diversamente: si può sbagliare, mi sembra però quantomeno opportuno evitare di perseverare nell'errore.

L'articolo 7, signor ministro, è un incen-

tivo alle imprese a distribuire riserve (si paga il 20 per cento invece del 46,4), a svuotare le imprese a favore degli azionisti. Non so questo a chi convenga. Sicuramente conviene agli azionisti, ma è difficile che convenga al sistema industriale nel suo complesso, soprattutto se le riserve non saranno ricostituite con nuovi profitti, il che non è affatto detto che possa accadere.

Nel dibattito in Commissione avevamo inoltre sottolineato che vi erano errori tecnici nella formulazione del testo, in particolare in relazione alla riduzione dell'imposta di conguaglio prevista per alcuni fondi. L'errore deriva dall'aver assunto erroneamente nei calcoli che le maggiorazioni di conguaglio fossero, per i fondi costituiti prima del 1983, del 15 per cento, il che è esatto, e per i fondi costituiti dopo il 1983 del 36 per cento, il che è sbagliato perché l'imposta di conguaglio è del 56,25 per cento.

Dal fatto che l'aliquota che viene proposta per lo smobilizzo di questi fondi è del 20 per cento (che rappresenta circa il 43 per cento dell'aliquota ordinaria, che era del 46,4 per cento) deriva che la prevenzione, per i fondi costituiti prima del 1983, di una riduzione dell'imposta di conguaglio al 6 per cento è il risultato di una moltiplicazione dell'imposta di conguaglio del 15 per cento per il 43 per cento: il risultato è 6,5, e quindi il conto torna.

D'altra parte, l'altra imposta di conguaglio ridotta, che viene fissata al 15 per cento, deriva anch'essa dall'aver applicato la percentuale del 43 per cento all'aliquota errata del 36 (il 43 per cento di 36 è 15,5). In tal modo si spiegano il 6 e 15 per cento introdotti nella norma; ma, essendo sbagliata la cifra 36 ed essendo giusta quella di 56,25, la percentuale esatta nella logica del Governo dovrebbe essere il 24 per cento.

Questo errore è reiterato nel comma successivo, là dove si prevede la distribuzione anticipata di questi fondi, cioè prima che siano trascorsi due anni. In questo caso l'imposta di conguaglio viene fissata nel 10 e nel 19 per cento: il 10 per cento sono i due terzi del 15 per cento originario, ed è comprensibile, ma i due terzi del 56,25 non fa

19 ma 37, così come i due terzi di 36 (quindi anche portandosi appresso l'errore di prima) farebbe 24 e non 19.

Il significato tecnico di questa norma si traduce quindi in una decisione che incentiva particolarmente la distribuzione prima dei due anni delle riserve costituite dopo il 1983; e non credo che ciò sia opportuno. Tutto sommato sarebbe più ragionevole far distribuire le riserve più antiche o comunque creare una neutralità nella distribuzione delle riserve stesse. Dico questo perché in Commissione il Governo si era impegnato ad esaminare la questione, ma non lo ha fatto. Ho l'impressione che non aver preso in considerazione questa obiezione possa creare distorsioni ed effetti negativi anche rispetto agli obiettivi che il Governo si pone.

Gli altri articoli del provvedimento hanno invece caratteristiche diverse: non si pongono obiettivi di gettito immediato e alcuni sono condivisibili, così come l'articolo 8, che riprende iniziative parlamentari volte a ridurre l'incidenza dell'ILOR sui contribuenti minori. A questo punto si pone il problema di cosa fare di questa imposta che, secondo noi, andrebbe abolita per recuperare l'originaria posizione sostenuta in sede di studi per la riforma tributaria, a favore di un'imposta generale sul patrimonio piuttosto che un'ulteriore imposta sui redditi per finanziare gli enti locali. È questa la posizione che sta assumendo il Governo almeno per quanto riguarda gli immobili. In prospettiva, dobbiamo porci il problema di risolvere alla radice tale questione, che vede i contribuenti minori, che esercitano un'attività economica con modesti capitali, trattati come una grande impresa che può vantare forti immobilizzi. Come è noto, infatti, l'imposta patrimoniale discrimina automaticamente tra i due casi, mentre un'imposta sul reddito costringe il Parlamento ad interventi che possono avere effetti discutibili come, ad esempio, quello che si prevede con l'articolo 8, anche se nella situazione attuale è sicuramente preferibile a nessun intervento.

L'articolo 9 riprende di fatto un emendamento presentato dall'opposizione in

tema di fusioni. Si tratta di una materia molto delicata, signor ministro, che nel disegno di legge originario era risolta in un modo che personalmente non condividevo, perché quell'approccio penalizzava le fusioni in quanto tali, o rischiava di penalizzarle, e non in relazione all'eccesso dell'uso delle fusioni (attualmente tale sistema è prassi costante nel nostro paese). L'approccio corrente è quello di chiudere i varchi concessi dalle norme fiscali attuali e non quello di rendere difficoltosi e più difficili i processi di ristrutturazione aziendale.

Il varco più noto e più discusso in passato è stato quello delle cosiddette «bare fiscali», cioè la possibilità di utilizzare le fusioni per ottenere una compensazione di redditi imponibili con perdite generate altrove. Questo varco è stato in parte chiuso, ma solo in parte. Al riguardo, desidero ricordare che non è stato accolto un nostro emendamento che affrontava la questione in maniera più razionale, esaminando anche l'altra faccia della medaglia, rappresentata dai conferimenti di aziende sane in «bare fiscali», che hanno esattamente la stessa valenza tributaria delle fusioni di uguale natura.

Ripresenteremo la nostra proposta, che il Governo farebbe bene ad accogliere, perché gli interventi veri dovrebbero essere sulla normativa più che sulla discrezionalità amministrativa. Il nostro emendamento, in parte accolto nel nuovo testo dell'articolo 9, va esattamente in questa direzione, mentre l'altro problema relativo alla carenza della normativa in tema di fusioni deriva dall'esistenza di asimmetrie tributarie tra vari contribuenti. Si tratta, quindi, essenzialmente di un problema di plusvalenze tassate in modo diverso e che in particolare riguarda i rapporti tra soggetti residenti e non residenti che la normativa al nostro esame tenta di affrontare e risolvere.

L'altro problema, rinviato al decreto sulla tassazione dei guadagni da capitale, si riferisce ai rapporti tra società e persone fisiche azioniste. Oggi è possibile per le persone fisiche, attraverso le fusioni, rivalutare il valore delle quote delle azioni in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

sostanziale esenzione di imposta. Nuovamente, in entrambi i casi, si tratta di un problema di tassabilità o meno delle plusvalenze e di possibilità di approfittare di diversi regimi fiscali.

Mi chiedo tuttavia perché non intervenire direttamente su questi casi, piuttosto che introdurre una norma antielusiva di carattere generale che può comportare effetti discutibili.

Anche le nostre proposte prevedevano l'inserimento di una norma antielusiva (ritengo che una disposizione in tal senso sia giusta ed opportuna), ma in riferimento alle fattispecie specifiche che danno luogo a perdita di gettito e ad abusi, e non necessariamente nei confronti di ogni tipo di fusione.

La soluzione contenuta nel comma 3 può forse essere resa ancor più specifica in relazione sia ai fenomeni di uso delle fusioni per annullare redditi imponibili sia alle differenze di tassazione tra contribuenti diversi.

L'articolo 11 recepisce di fatto una proposta di legge dell'opposizione, presentata nell'agosto scorso, che a sua volta riprendeva emendamenti presentati negli ultimi due anni, e consente di correggere errori o omissioni effettuati in sede di dichiarazione dei redditi o dell'IVA a condizione che non sia trascorso più di un anno dalla dichiarazione stessa e che non siano in corso accertamenti, verifiche o altro.

La formulazione di tale articolo è sostanzialmente soddisfacente, tranne per il fatto che non è prevista una integrazione di dichiarazione da presentarsi con scadenza periodica (mensile) come sarebbe opportuno. È stato raggiunto il compromesso di dividere la sovrattassa del 30 per cento in due rate (al momento del saldo e dell'acconto relativi alla dichiarazione), che può essere ritenuto solo parzialmente soddisfacente, ma che rappresenta comunque una soluzione migliore di quella iniziale.

Permane tuttavia una incongruenza, signor ministro, che le segnalo (suppongo che i suoi uffici se ne siano già accorti): in seguito all'approvazione in Commissione di un emendamento, la lettera *a*) del primo

comma prevede che il ravvedimento operoso possa avvenire in un solo anno, mentre la lettera *b*) del secondo comma implicitamente lo estende invece a due anni.

Vengo al problema principale posto dal provvedimento in esame, quello relativo alle misure di riforma, per le quali è indicato il ricorso alla delega al Governo. La prima osservazione, signor ministro, è che queste riforme vengono rinviate nel tempo. Il ricorso all'istituto della delega può essere inevitabile ma significa di fatto che, mentre le rivalutazioni e lo smobilizzo dei fondi avvengono subito, gli interventi di riforma avverranno quando sarà possibile, se il Governo e la legislatura avranno vita lunga e se il Governo sarà in grado e vorrà esercitare la delega. Questo aspetto suscita di per sé qualche riserva e perplessità.

Nel merito occorre rilevare che l'articolo 14 non solo non ci trova dissenzienti, ma anzi la linea in esso indicata, di una revisione organica delle agevolazioni, dei trattamenti privilegiati e delle imposizioni sostitutive, è quella che sosteniamo da anni.

PRESIDENTE. Onorevole Visco, il tempo a sua disposizione sta per scadere.

VINCENZO VISCO. Grazie, signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

Faccio presente al ministro che avevo chiesto all'Ufficio studi della Camera di compiere una ricognizione delle nuove agevolazioni concesse nel primo anno e mezzo di legislatura e ne è risultato che queste potevano essere valutate in 5 mila miliardi nel triennio considerato.

Quindi è una questione molto importante. Il doppio esame in Commissione dei trenta garantisce il Parlamento. Continuo a ritenere che la materia dovrebbe riguardare anche le deduzioni dall'imposta sul reddito perché buona parte di quelle deduzioni ha natura di incentivo (si pensi, ad esempio, alle assicurazioni sulla vita o ad altre misure del genere); comunque prendo atto del fatto che c'è un orienta-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

mento diverso che non mi sembra francamente comprensibile.

Non mi dilungo sull'articolo 16 perché già lo hanno fatto altri colleghi. Noi sosteniamo una linea diversa, anche se apprezziamo il fatto che sono state accolte alcune indicazioni, come quella di concentrare le agevolazioni alla famiglia, anche monoreddito, sui figli, anziché sul coniuge, e di fissare un limite al risparmio massimo di imposta.

Viceversa, la soluzione adottata nell'articolo 15, che riguarda la tassazione dei redditi da capitale, è interlocutoria e non risolve il problema. Signor ministro, il principale problema del nostro sistema fiscale è che i redditi da capitale sono tutti redditi che derivano da un impiego di risparmio: sono gli interessi, i profitti, i redditi da fabbricati e i redditi dei terreni. Non possiamo continuare a tassare in modo estremamente difforme redditi che hanno natura sostanzialmente identica o molto simile.

Per quanto riguarda gli interessi, non possiamo continuare a penalizzare i depositi e a sussidiare attraverso il sistema fiscale il ricorso all'indebitamento dello Stato, detassando le obbligazioni. Il problema va risolto in modo diverso e noi abbiamo indicato da tempo come lo risolveremo. Non è difficile: si può prevedere che un nuovo regime valga per le nuove emissioni obbligazionarie; si può correggere il reddito imponibile per tener conto del fatto che una parte di reddito è solo nominale mentre una parte è reale; ebbene, questa è l'unica parte che andrebbe tassata.

È facile apportare tale correzione e chi sostiene che è difficile dice il falso. Si tratta infatti di un abbattimento percentuale dove la percentuale è data dal rapporto tra interesse nominale e tasso d'inflazione. Queste sono grandezze note sia agli intermediari sia al Governo. Se si vuole, si può fare con il tasso di inflazione programmato invece che con quello effettivo; ma è automatico e semplicissimo. È una scelta.

Si deve scegliere se continuare a detassare il debito pubblico, le obbligazioni e

l'indebitamento delle imprese, o se rendere neutrale la finanza aziendale. Ciò non ha effetti solo sulla perequazione nel sistema, ma favorisce anche l'efficienza nel comportamento delle imprese.

Se non si affronta tale questione, non sarà possibile fare alcuna riforma fiscale.

Concludo, dal momento che ho già esaurito il tempo a mia disposizione e non voglio abusare della pazienza del Presidente, ricordando che avendo accettato, anche se a malincuore, l'orientamento della maggioranza dei gruppi che sostengono il Governo favorevole alle deleghe contenute in questo disegno di legge, avevamo proposto altre due deleghe importanti sulle quali sappiamo che vi è una disponibilità del ministro e, a parole, anche dei colleghi della maggioranza. Ci chiediamo quindi perché non sia possibile procedere in tal senso. Comunque riteniamo che il ministro, una volta verificata la disponibilità politica dell'opposizione e della maggioranza, dovrebbe e potrebbe tranquillamente intervenire in tempi rapidi, anche se non ritenesse di doverlo fare in questo disegno di legge (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Salvatore Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero formulare pochissime notazioni per dare atto al Governo di aver compiuto, con questo disegno di legge, un grosso sforzo teso al riordino di una materia tanto complessa e difficile.

Si tratta di un provvedimento composito che si è caratterizzato, nell'ambito del dibattito, soprattutto per il rilievo politico contenuto negli articoli 14, 15 e 16, relativi alla delega richiesta dal Governo per quanto concerne tre settori molto importanti, nei quali era previsto da tempo un intervento del legislatore. Nel corso del dibattito politico concernente le deleghe, si è articolata una posizione da parte di vari gruppi che ha portato all'adozione di un

testo in Commissione che vede il favore del gruppo repubblicano per quanto riguarda gli articoli 14 e 15 ed i termini in essi previsti.

Permane, d'altra parte, una certa perplessità di ordine politico sull'articolo 16, in quanto ritenevamo e riteniamo tuttora che l'oggetto della relativa delega poteva benissimo essere ricompreso in un contesto legislativo più ampio. Tuttavia, ci rendiamo conto che la delega contenuta nell'articolo 16 rappresenta il risultato di una trattativa con le parti sociali e quindi costituisce un aspetto della manovra economica del Governo che attiene ad impegni non procrastinabili a provvedimenti futuri: di ciò prendiamo atto.

Per quanto riguarda le altre norme contenute nel disegno di legge, non ci troviamo certo di fronte ad una materia di poco momento. Una parte di esse riguarda le entrate straordinarie: si tratta della manovra relativa alla rivalutazione dei beni delle società ed alla smobilitazione delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta.

Su questo aspetto, abbiamo espresso la preoccupazione che il particolare momento congiunturale che il nostro paese — come tutti gli altri Stati dell'Europa occidentale — sta vivendo crei remore di natura psicologica derivanti anche da una situazione di mercato che fa registrare in modo sempre più netto un aumento dei tassi di inflazione ed una diminuzione della liquidità aziendale. Tutto ciò potrebbe, a nostro avviso, non far coincidere il dato presunto della manovra del Governo con l'obiettivo finale di quest'ultima, che è collegato alla volontà delle imprese.

La nostra preoccupazione permane, anche se può parzialmente ritenersi superata da alcuni accorgimenti che sono stati adottati e che a nostro avviso sono in grado di ampliare l'area di intervento. Ci rendiamo conto che il vero nodo risiede nelle deleghe, nell'esercizio delle quali il Governo potrà certamente sviluppare un'azione volta non al reperimento di entrate straordinarie ma al riordino della materia oggetto delle deleghe stesse, ope-

rando una ristrutturazione organica ed a regime del sistema delle entrate.

Per quanto attiene poi al contenuto del disegno di legge in relazione alla normativa antielusione, riteniamo che sia estremamente importante far rientrare il contribuente nella legalità, soprattutto quando l'«uscita» da quest'ultima sia dipesa da errori o da confusioni legislative.

Ricordo che due anni fa — l'attuale ministro dirigeva un altro dicastero, ed avrà notato, con l'attenzione che gli è propria, alcuni fatti — molti decreti, che fra l'altro si contraddicevano tra loro sia dal punto di vista dei termini che da quello del merito, provocarono una serie di danni che incisero sul piano psicologico in ordine al rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria.

Questo aspetto e l'assenza di un riordino complessivo della materia, a mio giudizio, determinano la necessità di trovare le strade per operare rientri nella legalità i più ampi possibile. Essi non devono avvenire solo grazie alle misure previste nel provvedimento, ma anche grazie ad una azione più vasta che consenta al cittadino di sentire l'amministrazione finanziaria sempre più vicina, sul piano della interpretazione delle leggi e dell'aiuto e non solo su quello della ricerca dell'evasione.

Concludo manifestando un giudizio complessivamente favorevole del gruppo al quale appartengo sul disegno di legge al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Parigi. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, sul sofisticato ed altamente tecnico disegno di legge in discussione abbiamo già detto moltissimo, anzi abbiamo detto tutto in Commissione; e quanto non era stato affermato è stato aggiunto poc'anzi dai valorosi colleghi che sono intervenuti ancora una volta in termini positivi o negativi.

Mi limiterò pertanto nel tempo e nello spazio, nel senso che non andrò oltre una brevissima analisi dei problemi riguar-

danti le rivalutazioni e le fusioni, riservandosi il mio gruppo di intervenire sugli altri argomenti in sede di discussione dei vari articoli.

Signor ministro, non le voglio insegnare nulla, perché sto per richiamare una mozione conosciuta fin dall'epoca di fra Luca Pacioli, protettore dei contabili. Egli, tramite gli amanuensi benedettini, ha lasciato scritto che gli ammortamenti hanno il duplice scopo di distribuire in senso pluriennale i costi di determinati investimenti in fattori della produzione e di dotare l'azienda delle risorse necessarie affinché alla loro dismissione nuovi beni, nuovi fattori produttivi, vengano acquisiti all'azienda medesima.

Se quindi è vero che l'ammortamento serve ad acquisire nuovi beni — oggi si parlerebbe di nuove tecnologie — all'azienda, è altrettanto vero che l'acquisizione consegue a valore attuale di costo, di mercato. Pertanto è altrettanto giusto ed equo, anche dal punto di vista aritmetico, che gli accantonamenti per acquisti futuri di beni, calcolati a valore attuale, avvengono sempre a valore attuale. Da qui deriva la giustizia delle rivalutazioni. Da qui discende il principio per il quale le rivalutazioni non dovrebbero assolutamente destare gli appetiti, anzi la voracità, del fisco poiché si tratta di operazioni di costo, non di profitto o di guadagno.

Rilevato che, a nostro avviso, non vi è l'esigenza dell'intervento fiscale in ordine alle rivalutazioni, se possiamo accettare una deroga a tale principio, non possiamo però che respingere perché iniquo il fatto che tale esosità sia addirittura anticipata nel tempo sotto forma di imposta sostitutiva sulla svalutazione, calcolata per altro sulla carta, quindi non al momento della dismissione del bene, ma quando è possibile effettuare una stima a valore attuale. Si tratta di una iniquità che lo Stato può permettersi perché ne ha il potere e l'arroganza.

Signor ministro, questa imposta (che noi — lo ribadisco — riteniamo iniqua) non è neppure ammantata di un minimo di digeribilità, visto che è proposta, attuata ed orchestrata nei termini peggiori: si pre-

tende infatti che la rivalutazione sia estesa a tutti i beni, nonostante sia onerosa. In altri termini, non si lascia la possibilità di una certa discriminazione, se non nella misura alla quale siamo pervenuti, dopo intense lotte, in Commissione, dove si è parlato di omogeneità i cui criteri non sono tuttavia ancora noti e appariranno in futuro di difficile interpretazione.

La rivalutazione non solo deve estendersi a tutti i beni (o a gruppi omogenei di essi), ma va calcolata immediatamente perché lo Stato ha l'impellente necessità di incamerare, sotto forma di contribuzione per la svalutazione, la cosiddetta imposta sostitutiva. Pertanto, la rivalutazione deve essere calcolata nel primo anno, deve essere estesa a tutti i beni e deve inoltre essere riscossa quasi immediatamente, per altro senza consentire — ecco la beffa nella beffa — all'azienda tassata di prevedere in detrazione, alla voce «ammortamenti», gli oneri derivanti da essa.

Per questi motivi, non credo sia semplice sarcasmo o un mero tentativo di far sorridere affermare che questi principi contraddicono fra Luca Pacioli di Prato, protettore dei contabili e degli amanuensi.

Si è proceduto a questa invenzione senza tener conto che si stanno approssimando — a detta di tutti i commentatori economici e di molti profeti realisti, non di sventura — tempi assai duri per la produzione.

Il collega Visco ha fatto poc'anzi un'affermazione che mi ha piuttosto meravigliato: le disposizioni dell'articolo 7 privilegiano l'azionista e non il sistema produttivo. Vorrei sapere qual è il sistema produttivo che, per essere tale, non privilegia l'azionista: quelli che non si comportano in questo modo non sono veri sistemi produttivi di beni, quindi di reddito, e pertanto sono destinati al completo fallimento, come si è verificato in alcuni paesi in cui sono stati sin dall'inizio sostenuti simili criteri punitivi.

I problemi connessi alla tassazione mediante imposte sostitutive non preoccupano molto le grandi imprese, che comunque possono contare su qualche protettore o su qualche legge particolare. Sa-

rebbe il caso di ricordare il tentativo fatto con l'Enimont, volto ad evitare surrettiziamente l'aggravio fiscale conseguente a determinate rivalutazioni. Ma questo sistema impositivo colpisce non solo il sistema produttivo in generale, ma anche il sistema che produce beni (quindi reddito) e rappresenta una fonte di ricchezza e di entrate fiscali. Ma, visto che non preoccupa le grandi aziende, colpisce soprattutto quelle piccole. Inoltre, non si è voluto tener conto minimamente dell'onere conseguente che dal punto di vista finanziario, dell'esborso, del sacrificio monetario le piccole aziende, qualora volessero operare una rivalutazione, sarebbero costrette ad affrontare.

Ancora una volta pertanto si colpisce il settore più debole — anche se nell'insieme il più importante, perché va dalle Alpi alla Sicilia — perché non ha protettori di sorta.

E devo dire che gli emendamenti che il nostro gruppo ha presentato, emendamenti brevi ma significativi, tendono se non altro — a mo' di grillo parlante — a sottoporre all'attenzione del ministro l'ipotesi di una maggiore gradualità di questa imposizione, l'ipotesi di una contemporaneità degli ammortamenti con il gravame fiscale, e sottolineano la necessità di distribuire in un maggior numero di anni il fenomeno impositivo.

Per quanto riguarda la fusione, così come viene regolamentata nel provvedimento in discussione, si tratta di un fenomeno che segue il concetto, la filosofia delle rivalutazioni, così come sono state da me malamente commentate.

Rivolgo nuovamente al ministro una raccomandazione, già contenuta in un emendamento da noi presentato, per ciò che attiene al periodo di entrata in vigore del provvedimento al nostro esame. Essa fa riferimento alle aziende che abbiano presentato l'atto di fusione successivamente all'entrata in vigore di detta legge.

Ebbene, noi riteniamo che si dovrebbe parlare di atto di delibera anziché di atto di fusione: devono essere cioè colpite o avvantaggiate dalle previsioni di questo provvedimento non le aziende che abbiano iscritto il proprio atto di fusione in epoca

successiva all'entrata in vigore della legge, ma quelle che abbiano fatto l'atto di delibera. Questo infatti è un atto notarile, con data certa, e quindi quello che per eccellenza riguarda la manifestazione di volontà delle due parti che vogliono fondersi in un unico ente giuridico e societario.

Vorremmo pertanto raccomandare al ministro ed ai colleghi di tener conto, per garantire una certa equità (anche perché non vi sia una retroattività surrettizia da questo punto di vista), dell'atto di delibera e non dell'atto di fusione.

Sulla base di tali considerazioni brevissime ritengo di poter condividere quanto sostenuto dall'onorevole Piro nella sua brillante relazione, e cioè che il provvedimento in discussione punta soprattutto a razionalizzare il sistema fiscale colpendo e prevenendo l'elusione, anche se in realtà mi sembra di poter dire che il suo scopo principale è soprattutto quello di «rasschiare» ulteriormente, e in modo fantasioso, le imposte a carico delle società e degli enti di produzione.

Non vorrei essere profeta di sventura, ma credo che le aspettative del fisco saranno tradite non tanto da elusioni più sofisticate, quanto dal fatto che le aziende non procederanno alle rivalutazioni nella misura auspicata dall'onorevole ministro; né vi saranno quelle fusioni antielusione, così come il fisco e i suoi collaboratori sostengono.

In definitiva, questo è un provvedimento che si aggiunge ai tanti già esistenti, che colpisce i meno protetti, i più deboli, e cioè coloro che costituiscono, nel loro insieme variegato, l'essenza stessa della parte più sana dell'economia.

Concludo, signor ministro, ricordando ciò che lei già sa e che io ripeto come l'*Ave Maria*, in ogni occasione. La vera elusione è quella indicata dal governatore della Banca d'Italia Ciampi e dal comandante generale della Guardia di finanza già da due anni: circa un terzo del debito pubblico italiano, che è assestabile a quota 1 milione 300 mila miliardi, viene sottoscritto sotto forma di BOT, CCT o altri titoli di Stato, attraverso banche straniere e finanziarie italiane, dalla criminalità orga-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

nizzata. E così questa (lo dico ironicamente) garantisce in definitiva al contribuente che non vi sarà il congelamento del debito pubblico: guai infatti a congelarlo ai mafiosi e ai camorristi, perché essi chiederebbero il conto e la relativa ricevuta al Governo! (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Piro.

FRANCO PIRO, Relatore. Signor Presidente, anzitutto ringrazio i numerosi colleghi che sono intervenuti in modo così qualificato.

La discussione svoltasi ha confermato che il provvedimento al nostro esame segnala la necessità di una riforma del sistema di fiscalità industriale in Italia. Esso affronta tale questione secondo linee già sperimentate nel passato, ma, a differenza di ieri, oggi le rivalutazioni comportano almeno un gettito per l'erario. Questo è il punto sul quale occorre discutere.

È vero che si sarebbe potuto prevedere un sistema di fiscalità industriale diverso da quello esistente. Io resto per altro convinto che un problema essenziale di riforma rimane quello del regime della tassazione delle plusvalenze. Finché tale regime sarà nel nostro paese così oneroso, infatti, si renderà sempre più difficile il processo di ammodernamento e di ristrutturazione della ex industria manifatturiera e della nuova industria del futuro.

Voglio ricordare ai colleghi che hanno discusso sul possibile gettito conseguente a questo provvedimento che risulta difficile stimarlo. Occorre infatti verificare, nell'ambito del meccanismo dei costi e dei benefici di ogni singola impresa, quali saranno le scelte aziendali che si adotteranno non tanto rispetto a tale provvedimento, quanto riguardo al futuro di ciascuna impresa.

Si può anche ritenere che la relazione tecnica (che contiene una stima di 206 mila 500 miliardi, dei quali 145 mila per beni

ammortizzabili) sia un po' sovrastimata, in quanto non considera i fondi di ammortamento; tuttavia, recenti stime del nostro Servizio studi e dell'Ufficio del bilancio segnalano che esiste una base imponibile potenziale pari a 330 mila miliardi, di cui 209 mila per beni ammortizzabili. Ciò significa che in buona sostanza le stime del Governo in ordine al gettito non si allontanano dal vero; certo, si tratta di previsioni, e come tali vanno considerate.

Per quanto riguarda i commenti nei confronti del lavoro svolto in Commissione, ritengo che grazie al contributo del Governo il provvedimento sia stato reso praticabile in tanti punti. Si è fatto rinvio ad una relazione che prima non faceva parte del corpo del provvedimento (mi riferisco alla parte relativa al regolamento delle rivalutazioni, confluito nell'attuale articolo 7). Mi sembra dunque che ora sussistono tutte le condizioni per utilizzare il provvedimento, ovviamente per chi abbia interesse a farlo.

D'altra parte altre tesi, come quelle relative alle rivalutazioni obbligatorie, corrispondono ad una imposta patrimoniale, e non ad altro. Credo sia ormai chiaro che nel nostro paese vi sono al riguardo opinioni molto diverse. E non è assolutamente vero che chi oggi contesta la logica di un'imposta patrimoniale lo faccia in nome dei principi del passato. Forse a volte vale la pena di considerare che un secolo fa bastava osservare la foggia dei vestiti delle persone per individuare il loro patrimonio: ogni vestito corrispondeva ad una determinata situazione economica. Vi era un problema di conoscenza dei patrimoni, problema che esiste ancora. Ma spesso nella società di oggi persone o anche imprese che, per così dire, indossano abiti non dissimili, hanno un diverso patrimonio. Quindi a mio avviso varie ipotesi (che io non esito a definire arretrate) relative ad imposte patrimoniali di tipo classico sono sbagliate; sono il frutto di un ritardo, di una stanca vecchiaia, per così dire, per cui non si vogliono mettere in discussione le conoscenze acquisite e le certezze del passato.

Per quanto riguarda l'ILOR, vorrei semplicemente segnalare al ministro che tutti i

colleghi intervenuti hanno sottolineato la necessità della norma presentata dal Governo, ma forse anche l'esigenza di una integrazione per l'immediato rispetto alle possibilità di abbattimento. Ciò potrebbe consentire subito l'entrata in vigore di un principio al quale la Commissione finanze si è sempre mantenuta fedele, cioè quello che la prevalenza del lavoro è tale, in tanti dei casi sottoposti a contenzioso, che stabilire immediatamente determinati livelli di abbattimento permetterebbe di ottenere un buon risultato.

Veniamo ora ad un punto importante sollevato in questa sede dall'onorevole Bellocchio e da altri colleghi, e da ultimo dal collega Parigi. In proposito voglio qui ripetere quello che mi sono permesso di dire in Commissione. La conoscenza dei movimenti di capitale e della distribuzione della ricchezza è un prerequisito indispensabile per poter combattere la criminalità.

Pregherei il collega Visco, che è quasi sempre attento a questi argomenti, di prestarmi attenzione. Te lo chiedo, Visco, perché poi altrimenti dici che nessuno ti calcola, e ti vengono le manie di persecuzione!

Io sono qui proprio per fare chiarezza su una questione che ritengo importante, perché è probabile che nei prossimi giorni l'Assemblea assuma decisioni responsabili al riguardo. Mi riferisco a quello che impropriamente viene a volte chiamato il segreto bancario. L'esigenza di combattere i fenomeni patologici dell'economia italiana, definendone una nuova fisiologia, è sotto gli occhi di tutti. Io so molto bene che appena si parla di segreto bancario insorgono subito dei timori che fanno leva su preoccupazioni reali; ritengo però che la Camera dovrebbe compiere un salto di qualità rispetto alla domanda proveniente dal paese. Affrontare in quest'aula la questione relativa ai poteri che deve avere lo Stato per accedere alla conoscenza di determinati movimenti patrimoniali, in linea con ciò che accade in tutti gli altri paesi della Comunità europea, non provocherebbe affatto scandalo, ma sarebbe anzi un atto di civiltà e costituirebbe una misura tempestiva rispetto all'urgenza di contra-

stare i fenomeni del riciclaggio e della criminalità organizzata.

Questa rimane la mia opinione anche per quanto attiene alle altre deleghe. Sono convinto che abbiamo fatto dei passi in avanti. Tutto è bene quel che finisce bene: le deleghe sono previste, e sono previsti i dovuti controlli parlamentari. Non vi era da parte del Governo alcuna volontà di espropriazione nei confronti delle Camere, ma al contrario la volontà di confrontarsi su alcuni temi che in sostanza attengono alla riforma del sistema tributario. Basti pensare, ad esempio, alla revisione delle agevolazioni. E mi riferisco alle agevolazioni vere e proprie, a quelle attinenti ai diritti costituzionali.

Io, per esempio, non crederò mai che un'assicurazione sulla vita sia di per sé fonte di chissà quali sperequazioni dal punto di vista fiscale. Se si vuole sviluppare in Italia il sistema della previdenza integrativa, non vi sono altre strade che quella di fornire modi diversi di allocazione del risparmio. Ciò che era sbagliato era che chi dopo dieci anni riscuoteva i capitali versati, li riscuoteva in esenzione di imposte. Ciò che era sbagliato era che chi dopo dieci anni riscuoteva i capitali versati, li riscuoteva in esenzione di imposte. Ciò che è ancora oggi sbagliato è che chi prende come frutto del proprio risparmio un vitalizio mensile paga le imposte, mentre chi sceglie la liquidazione del capitale le paga solo sulla differenza tra quanto ha versato e quanto ha maturato. Questo è, veramente, tutto il contrario di quanto bisogna fare per sviluppare un sistema di previdenza integrativa.

Credo che da questo punto di vista si debba considerare che l'articolo 18, che revisiona il trattamento tributario delle famiglie ed il peso effettivo sul reddito familiare delle persone e dei figli a carico, è un grande articolo di riforma, che crea un'impostazione progressista e nuova, di grande interesse.

Io intendo ribadire anche in quest'aula che, secondo me, una particolare attenzione va prestata alle convivenze di fatto. In Commissione mi ero spinto ad ipotizzare la durata minima di tre anni come

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

condizione. Quello che conta, tuttavia, è che in un nucleo familiare vi siano persone davvero tutte a carico di un solo reddito. Credo si tratti di un fatto di giustizia sostanziale, che il Parlamento deve valutare nella sua fattualità, per il modo in cui si esercita attualmente l'onere tributario.

Una sola osservazione voglio fare sull'articolo 19: si tratta di una questione che mi permetto di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Il meccanismo attuale, relativo alla necessità di dotare l'amministrazione finanziaria del personale nuovo con il quale si possano svolgere i compiti nuovi che essa deve avere, è giustissimo. Mi domando, sempre, però, se sia opportuno perdere tutte le esperienze del passato. Dico ciò perché nel nostro ordinamento vi sono già norme che consentono di andare in pensione da 65 a 67 anni nel settore privato e che consentono, in alcuni comparti del settore pubblico, di rimanere in servizio, quando però non si sia stati fedeli allo Stato per troppo tempo. È una questione che intendo evidenziare, avendola da tempo posta in quest'aula.

Credo veramente che lo sforzo nell'organizzazione del personale del Ministero delle finanze — come potremo vedere quando esamineremo la questione della riforma ed il parere vincolante che la nostra Commissione deve dare alla Commissione affari costituzionali — debba essere anche quello di utilizzare il complesso delle energie ancora oggi disponibili.

Penso che di esse vi sia bisogno perché lo scopo di questo provvedimento non è quello di segnalare ancora una volta al paese che esistono ingiustizie tributarie: queste norme, dovute all'attuale ministro delle finanze, riducono i gradi di ingiustizia tributaria.

Naturalmente, per chi ha impostazioni antagonistiche, il provvedimento è sicuramente insufficiente. Ma per chi ama la politica del passo dopo passo, ad esso non è esagerato attribuire un aggettivo: è un provvedimento riformistico. E non è poco, con l'aria che tira! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro delle finanze.

SALVATORE FORMICA, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto modo di esprimere il mio ringraziamento al relatore ed a tutti i componenti della Commissione finanze per il grande impegno con cui, in un ristretto lasso di tempo, hanno esaminato in modo approfondito un disegno di legge così complesso.

È un ringraziamento che mi sento di dover rinnovare in sede di replica alla discussione sulle linee generali che, cominciata nella giornata di venerdì, si è conclusa in quella odierna.

Il lavoro svolto dalla Commissione è particolarmente apprezzabile per il grande equilibrio, il grande senso di responsabilità e lo spirito costruttivo con cui tutti i componenti della maggioranza e dell'opposizione hanno contribuito a migliorare notevolmente il testo, introducendovi importanti elementi di novità.

Venerdì scorso, nel suo intervento nel corso della discussione sulle linee generali, l'onorevole Auleta ha avanzato il dubbio che il provvedimento in esame miri semplicemente ad incrementare le entrate (un dubbio sollevato quest'oggi anche da un altro collega), senza proporsi di introdurre modifiche sostanziali ed organiche al sistema fiscale.

Non c'è dubbio che il disegno di legge persegua l'obiettivo, fissato nel documento di programmazione economica e finanziaria, dell'aumento della pressione tributaria. Ma non è sicuramente vero che esso prosegua solo tale obiettivo. Non appare vero se si considera il provvedimento nel contesto dell'intera manovra di politica tributaria, ma non appare vero neanche se lo si considera isolatamente.

Con riferimento al contesto generale, il disegno di legge n. 5108 fa parte di una manovra di politica tributaria che comprende anche una serie di norme inserite nella legge finanziaria, il decreto-legge con cui si è introdotta un'imposizione sostitutiva sui guadagni da capitale, il disegno di legge delega per la riforma del contenzioso ed altri provvedimenti già all'esame del Parlamento. Mi riferisco in particolare ai disegni di legge, già approvati dal Senato,

per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria e la gestione produttiva dei beni del demanio, nonché ai disegni di legge per l'ampliamento dell'autonomia impositiva degli enti locali e per lo snellimento degli obblighi di dichiarazione e l'istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto corrente fiscale e contributivo.

A tutto ciò va poi aggiunta l'azione amministrativa per la revisione e l'applicazione dei coefficienti presuntivi di accertamento nei confronti dei contribuenti a contabilità semplificata e per l'estensione dei controlli incrociati automatizzati e sintetici, ai fini della lotta all'evasione fiscale.

In prospettiva va infine visto anche l'obiettivo di pervenire alla fiscalizzazione della contribuzione sanitaria, sulla base di un disegno che verrà discusso e possibilmente definito - me le auguro - entro l'anno, dinanzi ad un tavolo triangolare Governo-sindacato-impresе.

Nell'impostare questa complessa manovra si è tenuto conto di una serie di criteri generali e specifici, coerenti con la prescrizione del documento di programmazione economica e finanziaria, sui quali si era verificata la convergenza sia delle parti sociali, sia della maggioranza, sia del Governo, nelle sue espressioni collegiali.

Tra i criteri di ordine generale rientra quello della maggiore equità attraverso l'eliminazione delle sperequazioni ed una migliore distribuzione del carico impositivo. Ma vi rientrano anche la minimizzazione dell'impatto inflazionistico e la salvaguardia della competitività del nostro sistema produttivo, in termini sia strutturali che di capacità di manovra: ad esempio, per quanto riguarda la liquidità.

Tra i criteri più specificamente interni alla logica della politica tributaria sono stati tenuti presenti quelli dell'ampliamento della base imponibile, della trasparenza dei bilanci, della responsabilizzazione degli enti decentrati di spesa, anche per quanto riguarda il relativo prelievo, della semplificazione degli adempimenti e del sistema impositivo, della priorità per i problemi di funzionalità della macchina amministrativa, della priorità per il recu-

pero di imposte evase, eluse ed erose rispetto a quelli dell'appesantimento dell'incidenza tributaria formale.

Intendo soffermarmi innanzitutto sulle dimensioni della manovra. Limitandoci al 1991, abbiamo valutato un maggior gettito complessivo di 23 mila miliardi. Si tratta di una cifra considerevole, ma che il sistema è in grado di sostenere. Per il 40 per cento il maggior gettito deriva infatti dalla facoltà di rivalutare i beni aziendali e di smobilizzare fondi e riserve in sospensione di imposta, con i correlativi vantaggi di maggiore trasparenza e manovrabilità dei bilanci. Un altro 25 per cento dipende dalla riduzione della dilazione dei versamenti, di cui fruiscono attualmente i contribuenti IVA per l'ultimo trimestre o mese dell'anno. Il residuo 35 per cento afferisce in buona parte ai risultati delle specifiche azioni previste per la lotta all'evasione fiscale, al parziale adeguamento monetario di accise e tributi a cifra fissa, all'adeguamento dei coefficienti catastali dei fabbricati e alla eliminazione di un'area di erosione di particolare rilevanza dal punto di vista dell'equità sociale, quale quella dei guadagni da capitale.

Negli anni successivi, le proporzioni per gli apporti delle diverse fonti di gettito si modificheranno a favore di quelle che maggiormente attengono alla strutturale redistribuzione del carico tributario. Questi sviluppi sono legati alla attuazione di provvedimenti che, per la loro natura e portata, non possono che assumere la forma della delega. È il caso della revisione delle agevolazioni, della armonizzazione della tassazione delle rendite finanziarie, del nuovo regime tributario della famiglia.

È solo operando in questa direzione che si potrà correggere la simmetria che vede l'Italia con un livello di pressione fiscale complessivamente allineato a quello della media dei paesi della CEE, nonostante il peso più elevato dei redditi agricoli e da lavoro autonomo ed i più estesi fenomeni di evasione tributaria e contributiva.

Gli interventi proposti con la manovra possono essere tutti classificati sulla base dei criteri cui ho fatto prima riferimento.

Innanzitutto la manovra di politica tributaria tende non soltanto al perseguimento degli obiettivi generali di rientro della finanza pubblica, ma soprattutto ad introdurre nel sistema tributario elementi di equità fiscale. Tutta la manovra è stata per altro elaborata mediante un chiaro e trasparente rapporto con le parti sociali, le quali hanno fornito il proprio consenso alla maggior parte dei provvedimenti proposti, che tengono naturalmente conto delle osservazioni e delle proposte formulate.

La trasparenza del rapporto fiscale trova concretezza negli interventi volti, nel settore della fiscalità d'impresa, a restituire elasticità e manovrabilità alle politiche aziendali con strumenti equi ed equilibrati oltre che non eccessivamente afflittivi, qual è la possibilità di rivalutare i beni delle aziende e di rendere disponibili i fondi e le riserve da tempo immobilizzati.

L'ampliamento della base imponibile, pure ispirata al criterio di riequilibrio dei carichi tributari, è perseguito attraverso la tassazione dei redditi da negoziazione di titoli e partecipazioni, la delega al Governo per operare lo sfolgimento delle agevolazioni e la trasformazione di quelle riconosciute valide in buoni di imposta (istituto che introduce elementi di chiarezza e trasparenza nei conti pubblici), l'eliminazione della deducibilità di alcuni oneri, quali gli interessi sui mutui per le seconde case e l'imposta locale sui redditi, la riduzione dei termini dilazionati per il versamento dell'IVA.

L'introduzione di più ampi elementi di equità e civiltà fiscali viene perseguita con i provvedimenti in favore della famiglia che, partendo subito dall'aumento delle detrazioni per i figli, troverà sviluppo nella graduale applicazione di quozienti al reddito familiare. Le stesse finalità equitative sono perseguite con l'abolizione della carta da bollo per gli atti a contenuto sociale, come quelli per la scuola, lo stato civile ed anagrafici, per il furto o lo smarrimento di documenti ed altro.

Un ulteriore fattore di equità fiscale è rappresentato dall'istituto del ravvedi-

mento operoso che consentirà ai contribuenti di correggere, senza specifiche conseguenze afflittive, gli errori e le omissioni commesse nella dichiarazione dei redditi e dell'IVA o di altri adempimenti tributari.

Sul fronte della lotta all'evasione, mentre non posso esimermi dal sollecitare l'approvazione, senza ulteriori indugi, della riforma dell'amministrazione finanziaria, viene prevista l'azione di misure per il potenziamento delle attuali strutture, tra le quali la delega per riformare il contenzioso tributario, riducendo i gradi di giudizio da tre a due, accrescendo il grado di professionalità dei giudici tributari ed introducendo, per diminuire il numero delle vertenze, la possibilità della revisione amministrativa degli atti di accertamento controversi.

Prima di replicare ai rilievi specifici emersi nella discussione vorrei formulare alcune schematiche osservazioni sulle principali critiche che nei giorni scorsi sono state effettuate nei confronti della manovra.

Si è detto che essa si basa più su provvedimenti di carattere straordinario che strutturale. Ebbene, dai dati che ho fornito si può rilevare come la composizione delle fonti di prelievo sia destinata ad evolvere nel tempo nel senso desiderato, per il fatto stesso che i provvedimenti di carattere strutturale non possono per lo più acquistare immediata efficacia per i necessari tempi di attuazione che li condizionano sul piano non solo tecnico-amministrativo, ma anche normativo.

C'è chi ha mostrato scetticismo sull'entità del gettito atteso dai provvedimenti di rivalutazione dei beni aziendali. Io credo che il grado di adesione (in Commissione bilancio abbiamo oggi fornito una nota tecnica espressamente richiestaci prima della formulazione del parere sulle modifiche al disegno di legge in discussione) che abbiamo calcolato (il 25 per cento) tenuto conto anche degli aggiustamenti introdotti dalla Commissione in sede referente, sia più che prudenziale. Non vorrei che buona parte di queste critiche fosse solo il riflesso di una tattica di quanti comprensibilmente cercano di giocare al ri-

basso. Ho sentito dire (non in quest'aula naturalmente) che vi sarebbe la possibilità di accedere agevolmente alla normativa nella speranza di ridurre il punto di equilibrio tra la convenienza dello Stato e quella del contribuente.

Come *pendant* a queste critiche vi sono quelle di chi avrebbe voluto la rivalutazione obbligatoria dei beni, che avrebbe per altro trasformato l'intervento in un prelievo quasi patrimoniale che non abbiamo ritenuto di poter proporre in quanto non vi era il necessario consenso. Infatti, nel momento in cui abbiamo ricercato l'adesione del complesso delle parti sociali (dicendo ciò non offendo certo nessuno), abbiamo dovuto condurre una trattativa equilibrata su tutti i versanti.

Si è poi equivocato sulla materia dell'intervento dell'IVA tacciato allo stesso tempo di indecenza e di provvisorietà da scontare con «buchi» negli anni futuri. In realtà, come ho già accennato, si tratta di una parziale limitazione di un'agevolazione attualmente concessa per il versamento dell'IVA già riscossa relativa all'ultimo mese o trimestre dell'anno. Si tratta di una misura permanente che consente di avere un maggiore gettito per il 1991, senza riduzione negli anni successivi.

Per quanto riguarda l'assunzione dei *capital gains* si è fatta confusione tra inapplicabilità del decreto e rifiuto della tassazione. In ordine all'applicabilità si è provveduto ad elaborare una circolare che risolve tutti i problemi interpretativi ed operativi che erano stati segnalati dagli operatori del settore. Dirò di più: essa è stata emanata solo dopo che gli operatori avevano esplicitamente riconosciuto che con detta circolare venivano forniti i chiarimenti richiesti, per cui il decreto era tranquillamente applicabile.

Altra cosa è ovviamente il rifiuto della tassazione stessa, così come altra cosa è la proposta di trasformarla in qualcosa di diverso: c'è chi propone l'inserimento dei *capital gains* nell'IRPEF e chi vorrebbe che ci si limitasse ad introdurre una sorta di prelievo, sicuramente rozzo ed arbitrario, sui corrispettivi delle transazioni.

Nel formulare la sua proposta, il mini-

stro delle finanze si è attenuto ai due criteri che erano stati definiti in sede di Governo: tassazione delle plusvalenze e non dei corrispettivi delle transazioni; non inserimento nell'IRPEF.

Nel rispetto di questi vincoli il testo è ovviamente perfettibile sul piano tecnico, sempre che non ci si trovi di fronte a manovre e tentativi che per vie diverse mirino a conseguire l'obiettivo, ormai illusorio, di perpetuare la situazione di esenzione per i guadagni da capitale. Su questa linea mi conforta la soddisfazione espressa poco fa dall'onorevole Piro nel constatare che il ministro delle finanze esprime la volontà del sistema di tassare anche i redditi da capitale.

Altre osservazioni hanno riguardato le deleghe, con la consueta conclusione di richiesta del loro stralcio. Come è stato infine riconosciuto, le deleghe sono parte integrante della manovra di politica tributaria, anche e soprattutto ai fini della redistribuzione strutturale del carico tributario. È senz'altro utile ed opportuno averne meglio chiariti i termini ed i limiti; lo stralcio avrebbe avuto invece l'effetto di togliere respiro alla manovra amputandola di buona parte della sua dimensione riformatrice.

Vorrei infine fare un ultimo rilievo a proposito di quanti hanno mostrato scetticismo per i risultati di gettito attesi dall'azione amministrativa «antievazione». Mi rendo conto che è difficile da un giorno all'altro abituarsi a pensare secondo nuove logiche, ma non credo dovrebbero esserci dubbi sul fatto che il risultato di azioni organizzate sul piano amministrativo ed operativo sia molto più sicuro di quello atteso sulla base di nuove disposizioni legislative. Il ministro delle finanze, anche se non può esimersi dal proporre modifiche legislative al sistema, si sta impegnando soprattutto sul piano della migliore gestione dei tributi e del funzionamento della macchina amministrativa.

Vorrei ora rispondere ai rilievi specifici mossi dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito sulle misure per la rivalutazione dei beni. È stato osservato che il provvedimento andrebbe in dire-

zione diametralmente opposta rispetto all'intento di introdurre elementi di maggiore trasparenza nei bilanci e che il meccanismo adottato potrebbe favorire le elusioni. È stata inoltre ipotizzata una compressione delle entrate per gli esercizi futuri per effetto della mancata rivalutazione del passivo del bilancio aziendale.

Devo a tal proposito ricordare che il provvedimento di rivalutazione dei beni di impresa si basa sulla ricerca di un punto di equilibrio fra l'esigenza di indurre le imprese a rivalutare i beni aziendali quale elemento di chiarezza e di trasparenza dei bilanci e la necessità di contenere entro limiti accettabili la riduzione del carico tributario su tali operazioni.

Del resto è stato detto dall'onorevole Visco questa sera che abbiamo fatto un po' di acrobazie: è necessario farne in questo campo per rispettare l'equilibrio esistente. La prospettata rivalutazione del passivo del bilancio aziendale, oltre a costituire essa stessa un elemento di controtendenza, avrebbe evidentemente anche spostato il predetto equilibrio diminuendo o addirittura annullando l'imposta sostitutiva e le rivalutazioni.

Sempre a proposito di queste misure devo ricordare che diversamente da analoghi provvedimenti del passato sono stati previsti meccanismi come quello della temporanea esclusione dell'ammortamento del saldo di rivalutazione proprio al fine di attenuare l'impatto negativo sul gettito degli anni futuri.

Come ha già rilevato il relatore, onorevole Piro, devo dare atto che la Commissione ha apportato al testo governativo una serie di integrazioni e di modifiche che oltre a raccordarlo con la disciplina recentemente introdotta per il settore bancario, valgono a meglio evidenziare come la rivalutazione non debba essere intesa quale fatto meramente monetario, ma diretta a favorire l'adeguamento complessivo dei valori nei bilanci delle imprese.

All'articolo 7, relativo ai fondi in sospensione di imposta, l'onorevole Auleta osservava che la norma sarebbe iniqua, anche se non ne esplicita le ragioni. Anche questa misura tende a favorire la dinamica azien-

dale consentendo lo smobilizzo di fondi attualmente accantonati, incentivando una più corretta e trasparente esposizione della reale situazione sociale e promuovendo l'utilizzo di risorse altrimenti paralizzate.

Sempre ad avviso dell'onorevole Auleta, l'articolo 8 non renderebbe giustizia a tutti gli interessati alle esenzioni dall'ILOR. Grazie anche ad un'opportuna modifica introdotta in Commissione, la disposizione intende raggiungere una effettiva chiarezza tra fisco e soggetti interessati, attraverso una definitiva individuazione delle condizioni per il trattamento tributario delle imprese individuali, che sono chiaramente sintomatiche di una situazione dimensionale meritevole di particolare tutela.

Sull'articolo 8, relativo alla disciplina delle fusioni, sempre l'onorevole Auleta, riconosce che esso nella nuova formulazione recepisce alcune opzioni del gruppo del PCI, ma prevede procedure troppo macchinose e complesse. Io sono nemico della macchinosità e della complessità, per cui sono per principio sempre disponibile a tutti i miglioramenti da formulare in questa direzione. Nel caso specifico, mi sembra tuttavia che si sia trovato un equilibrio accettabile tra l'esigenza antielusiva del fisco e quella di certezza dei contribuenti.

Come ha rilevato l'onorevole Usellini, il testo approvato in Commissione viene incontro proprio alla esigenza di certezza e di garanzia del contribuente attraverso la definizione della potestà temporale e l'introduzione della possibilità di sospendere temporaneamente l'immediata iscrizione delle maggiori imposte accertate in presenza di contenzioso. Nella nuova versione la norma, mentre individua specifici casi di elusione particolarmente significativi ponendovi rimedio (almeno speriamo), provvede anche a fissare precisi criteri in base ai quali l'amministrazione finanziaria può perseguire forme particolarmente complesse e rilevanti di elusione di imposta.

A tal proposito, vorrei chiarire il senso del mio condividere l'indicazione conte-

nuta nel terzo comma: il disconoscimento ai fini fiscali può avvenire solo per operazioni di fusione ed altre poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta. Sono convinto che letteralmente «lo scopo esclusivo» sia difficilissimo da dimostrare e che sarebbe più logico parlare di «scopo prevalente». Interpreto pertanto il termine «esclusivo» come rafforzativo di «prevalente» nel senso che deve trattarsi di apprezzamento che non va fatto con il bilancino ma con il buon senso. Deve cioè trattarsi di qualcosa da rilevarsi di primo acchito, senza dover condurre complicati calcoli ed analisi.

Relativamente all'articolo 10, ci si lamenta che esso riproponga l'iniqua tassa sulla salute. In verità, qui si limita a porre a disposizione dell'INPS uno strumento, quello della dichiarazione dei redditi, che può contribuire a ridurre l'area dell'evasione, rendendo l'imposizione stessa meno iniqua e meno odiosa.

Come ha rilevato l'onorevole Piro, essa va piuttosto vista come un primo tentativo di saldatura del settore della contribuzione per il servizio sanitario nazionale con quello fiscale. A tal proposito, riconfermo l'impegno, già espresso in sede di esame di un emendamento presentato in materia dall'onorevole Visco, ad avviare formalmente con le parti sociali il tavolo triangolare per la messa a punto della riforma per il passaggio a fiscalità della contribuzione sanitaria. Le consultazioni inizieranno subito dopo che la manovra tributaria sarà stata approvata almeno da questo ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda le deleghe, mi sembra che il giudizio sia concordemente positivo per quelle sulle agevolazioni e sulle rendite finanziarie. Il lavoro svolto dalla Commissione è stato particolarmente utile ed incisivo. La delega «frazionata» consentirà di tener conto delle indicazioni del Parlamento sia nella fase ricognitiva che in quella propositiva.

Opportuna è stata poi l'esplicita esclusione dalle misure di riordino dell'imposizione sui redditi da capitale dei titoli pub-

blici. Come ha correttamente rilevato l'onorevole Usellini, all'obiettivo di inserire nel reddito imponibile ai fini IRPEF il complesso dei redditi da capitale si dovrà giungere, ma gradualmente, anche per evitare che si creino situazioni di incertezza per il risparmiatore nonché indirettamente, per lo Stato.

Relativamente alla delega per la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia — che, come ha osservato il relatore, ha grande rilevanza sotto il profilo sociale e dell'equità fiscale — ho ascoltato le riserve dell'onorevole Auleta e dell'onorevole Umidi Sala: il primo ha accennato al rischio che possano essere avvantaggiati i percettori di redditi medio-alti; la seconda ha sollevato il problema dei conviventi, delle famiglie di fatto e degli anziani ed indigenti che vivono da soli.

Al primo rilievo ha già risposto l'onorevole Usellini, ricordando che dalla stessa Commissione sono stati introdotti limiti al risparmio fiscale conseguibile, attraverso l'applicazione del sistema del quoziente familiare (del resto è quanto previsto da un emendamento dell'onorevole Visco).

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Umidi Sala, dirò che i problemi da lei segnalati hanno una indubbia rilevanza sociale, anche se pongono problemi di ricerca di soluzione sul piano tecnico. Spero che in Assemblea si riesca a trovare una soluzione che sia costruttiva e valida per tutti.

C'è infine un'ultima osservazione sull'articolo 17, formulata venerdì dall'onorevole Auleta ed in Commissione dal gruppo comunista, che ritiene preferibile un rinvio all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, che prevede la chiamata diretta, tramite liste di collocamento, del personale sino al quinto livello per le assunzioni di personale dell'amministrazione finanziaria.

Dalle informazioni che mi sono state date in merito risulta che la deroga temporanea alle assunzioni di personale per chiamata diretta dalle liste di collocamento era stata prevista in considerazione del fatto che la relativa normativa non è stata ancora sperimentata in via attuativa,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

atteso che gli uffici di collocamento soltanto di recente, e presumibilmente non in modo completo, hanno formato tali liste. In secondo luogo, tale normativa può applicarsi in pratica solo per il personale per il quale non sia richiesta una specifica qualificazione, mentre tale qualificazione è richiesta per la maggioranza dei profili professionali del Ministero delle finanze.

Non sussistono dunque preclusioni di principio a ricorrere quando possibile alla procedura di cui alla citata legge n. 56 e il Governo potrebbe anche accogliere, ove proposta, la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 17 di questo disegno di legge, con la soddisfazione anche dell'onorevole Bellocchio.

Come risulta anche da questa rapida carrellata sui suoi contenuti, il disegno di legge in esame risponde al duplice obiettivo di procurare il gettito necessario per la manovra di finanza pubblica e di avviare una riforma strutturale del sistema impositivo, attualmente caratterizzato da un onere tributario elevato su una base imponibile fortemente limitata dai fenomeni dell'erosione, dell'elusione e dell'evasione fiscale. Nel provvedimento in discussione si prevedono norme antielusione e per l'allargamento della base impositiva.

In altre sedi ed in altre occasioni ho ampiamente illustrato l'azione che si sta svolgendo per contenere il fenomeno dell'evasione. A tale azione ho più volte fatto riferimento anche oggi. Permettete una sola aggiunta: durante l'esame in Commissione del disegno di legge in discussione è stato riproposto, anche in relazione ai dibattiti apertisi in altra sede, il tema del segreto bancario e professionale come istituto peculiare del nostro paese, che rappresenta uno dei principali fattori di difficoltà nella lotta all'evasione.

Qualcuno ricorderà che nel luglio 1982, nel corso della mia precedente esperienza di ministro delle finanze, avvalendomi delle ultime facoltà offerte dalla legge delega dell'ottobre 1971, sono riuscito da un lato ad ampliare la possibilità di deroga al segreto bancario e, dall'altro, a rendere possibile, accanto alla richiesta di documenti, dati e notizie, anche l'accesso di-

retto da parte dei funzionari del fisco alle aziende e agli istituti di credito dell'amministrazione postale.

Dati i limiti della delega e gli orientamenti non proprio favorevoli sul piano politico e della stessa opinione pubblica, allora non si riuscì a fare di più. Da qui le numerose cautele e i numerosi passaggi da rispettare ai fini della deroga e da qui soprattutto l'incogruenza che la deroga al segreto bancario può essere attualmente utilizzata più per acquisire nuove prove dell'avvenuta evasione che per scoprirla. A ciò vanno poi aggiunte le difficoltà connesse all'individuazione volta per volta di quali siano i conti ed i rapporti bancari che un certo contribuente può intrattenere presso i tanti sportelli degli oltre mille istituti bancari.

In Commissione l'onorevole Visco aveva presentato un emendamento a questo disegno di legge per concedere al Governo una delega a provvedere in materia. L'onorevole Usellini, e lo ringrazio, ha da parte sua riconosciuto che l'esigenza di un nuovo intervento in materia è matura per essere affrontata. Il ministro delle finanze ritiene che, dopo gli opportuni approfondimenti, della questione debbano essere investite le competenti istanze collegiali di Governo.

Si tratta di una riforma apparentemente non difficile, dato che non costa e che ci mette alla pari degli altri paesi avanzati con i quali siamo costantemente chiamati a confrontarci e a misurarci, ma è una riforma, come si capisce, fortemente incisiva perché destinata ad incidere sul radicato costume di un paese e di una società che ancora recalcitrano di fronte alla prospettiva della trasparenza dei comportamenti e delle posizioni. Voglio ringraziare gli intervenuti di oggi, e in modo particolare l'onorevole Bellocchio, l'onorevole Grillo e l'onorevole Parigi. L'onorevole Bellocchio ci ha dato una schedina, la giocheremo...!

Devo invece ringraziare l'onorevole Salvatore Grillo per la positiva valutazione politica che ha dato della necessità delle deleghe. Egli ha naturalmente rilevato le difficoltà per le imprese derivanti dal pro-

blema della liquidità; spero tuttavia che la situazione sia superabile, anche perché tale materia è stata definita in accordo con le parti sociali. Infine, l'onorevole Parigi, citando fra Luca Pacioli, ha parlato addirittura dell'iniquità dell'imposta sulla rivalutazione. Si tratta di una sottile questione giuridica, che trova peraltro molti cultori di avverse teorie.

Ringrazio soprattutto il relatore ed i colleghi componenti la Commissione per la grande onestà intellettuale con cui hanno sostenuto le proprie ragioni e per aver contemporaneamente contribuito alla soluzione di delicate questioni tecniche poste dal disegno di legge governativo. Il testo è notevolmente migliorato grazie all'opera di tali colleghi. Ringrazio, in modo particolare, i colleghi Piro, Visco, Usellini e Serrentino, i quali hanno messo a disposizione non solo la loro onestà, ma soprattutto il loro grande impegno tecnico (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, poiché domani mattina dovrà riunirsi il Comitato dei nove, le chiedo di fissare alle 11 l'orario di inizio della seduta di domani.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, onorevole Piro. Lei sa bene che non solo il calendario dei nostri lavori ma anche l'orario di inizio delle sedute, dato che è stato attuato il contingentamento dei tempi per questo dibattito, è stato fissato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

L'accoglimento di questa richiesta comporterebbe uno slittamento dei tempi contingentati. La Presidenza valuterà comunque la richiesta dell'onorevole Piro, nella consapevolezza che una approfondita attività istruttoria da parte del Comitato dei nove può portare ad un più spedito

esame del provvedimento in Assemblea, tanto più a fronte di un impegno del relatore, e prevalente della Commissione, ad esaurire per le 11 tale attività istruttoria.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (5083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

Ricordo che, nella seduta del 26 settembre scorso la I Commissione (Affari Costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 264 del 1990, di cui al disegno di legge di conversione n. 5083.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo altresì che nella seduta del 25 ottobre scorso, la XI Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gelpi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LUCIANO GELPI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il disegno di legge n. 5083 di conversione del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, recante norme per la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché altre disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, sostanzialmente riproduce il con-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

tenuto dei decreti-legge nn. 60, 123 e 200 del 1990, non convertiti per scadenza dei termini.

Il decreto intende sopperire alle seguenti esigenze: corrispondere acconti a personale in attesa della definizione dei rinnovi contrattuali; adeguare il trattamento stipendiale dei dirigenti dello Stato e delle categorie collegate; disciplinare talune posizioni relative al personale dei comparti dei ministeri, delle aziende autonome, delle università, degli enti locali, del servizio sanitario nazionale e di enti pubblici non economici.

Per venire incontro alle attese delle categorie di personale interessate, i cui accordi contrattuali non sono ancora definiti, e considerati anche i tempi necessari per la conclusione formale di detti accordi contrattuali, il decreto autorizza la corrispondenza di acconti sui benefici stipendiali, con conguaglio in sede di erogazione delle competenze definitivamente spettanti, utilizzando parte degli accantonamenti già previsti per i contratti del pubblico impiego.

Gli acconti sono stati previsti nella misura dell'80 per cento dell'aumento stipendiale a regime per i dipendenti civili, ai quali si aggiunge un ulteriore 40 per cento dei miglioramenti stipendiali maturati alla data del 28 febbraio 1990.

Per le forze armate, all'articolo 2 è prevista una apposita disciplina in materia di trattamento di missione che ricalca quella del personale della polizia di Stato.

L'articolo 4 intende assolvere una finalità ugualmente necessaria in materia di trattamento stipendiale da corrispondere, con decorrenza 1° luglio 1990, ai dirigenti statali e alle categorie ad essi collegate. In concreto, viene previsto un aumento del 15 per cento degli stipendi annui lordi. Le motivazioni derivano da quanto disposto dalla legge n. 37 del 1990, che stabilisce che il trattamento iniziale della IX qualifica funzionale non possa superare il 92 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, che a sua volta è agganciato nella misura del 95 per cento al trattamento del primo dirigente. Allo scopo di reintegrare tali valori

il decreto prevede, con decorrenza 1° luglio 1990, il sopra richiamato aumento del 15 per cento.

In merito a tale aspetto vorrei ricordare che i ritardi nella approvazione del disegno di legge di riforma della dirigenza dello Stato stanno causando alcuni disagi alla categoria in questione. In Commissione lavoro si è sviluppato un ampio dibattito sulla opportunità di valutare l'ipotesi di riconoscere incrementi più sostanziosi. Comunque rivolgo un invito al Governo affinché in tempi rapidi possa essere ripreso l'esame del provvedimento di riforma organica della dirigenza: si tratta infatti di una condizione indispensabile per puntare ad una migliore efficienza e funzionalità della pubblica amministrazione.

Lo stesso articolo 4 prevede una maggiorazione, a decorrere dal 1990, di lire 48 mila 400 della indennità integrativa speciale per la dirigenza civile e militare.

L'articolo 5 intende stabilire un termine di scadenza della disciplina relativa all'indennità integrativa speciale per quanto concerne il personale sottratto alla contrattazione prevista dalla legge 9 marzo 1983, n. 93, nonché quello il cui trattamento giuridico è disciplinato direttamente da disposizioni di legge analogamente a quanto stabilito per il restante personale.

Quanto all'articolo 6, faccio presente che l'accordo collettivo del 26 settembre 1989, stipulato tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del comparto ministeri, comprendeva una clausola secondo la quale dovrebbe essere inquadrato nella nona qualifica funzionale il personale del comparto suindicato assunto dopo aver superato il concorso per l'accesso alla qualifica di consigliere dell'ex carriera direttiva. La disposizione in parola, originariamente compresa nell'accordo collettivo suindicato, non ha potuto essere assunta nella vigente normativa statale in tema di pubblico impiego mediante l'emanazione di una fonte regolamentare, adottata in base al provvedimento disciplinato dal combinato disposto della legge 29 marzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

1983, n. 93, e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400. In tale senso si è anche espresso il Consiglio di Stato, in sede consultiva, esaminando lo schema di decreto presidenziale da emanare in base all'accordo collettivo del 26 settembre 1989.

È stato quindi necessario ricorrere ad una fonte primaria al fine di disciplinare l'inquadramento del tipo suindicato. Lo stesso è stato previsto ottenendo anche l'adesione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La misura adottata è motivata dal fatto che deve essere data una giusta sistemazione al personale che fu sottoposto alle normali procedure selettive, in vista della nomina a posti di carriera direttiva nell'amministrazione dello Stato.

L'inquadramento nella nona qualifica, pur nel rispetto delle maggiori anzianità riconoscibili a favore dei funzionari già inquadrati, risponde alla esigenza di salvaguardare, dal punto di vista giuridico ed economico, professionalità specifiche, dimostrate con il superamento di procedure concorsuali, in vista della preposizione ad uffici di livello direttivo.

L'articolo 7 del decreto-legge intende corrispondere ad un preciso impegno assunto dal Governo con le organizzazioni sindacali in materia di inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale ex direttivo dipendente dall'ANAS, dall'AIMA, dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dalle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli articoli 8, 9 e 10 traggono origine da alcune clausole contenute negli accordi collettivi stipulati per il triennio 1988-1990 tra il Governo e le organizzazioni sindacali per il personale non docente dei comparti università, enti locali e del servizio sanitario nazionale; clausole che il Consiglio di Stato, con distinte pronunce, ha ritenuto non rientranti nelle fonti regolamentari.

In particolare, l'articolo 8 è diretto ad alcune categorie del personale non docente dell'università.

L'articolo 9 riproduce la clausola relativa all'accordo del personale del comparto enti locali, secondo la quale i posti di

organico costituiti nell'ambito dell'area informatica di nuova istituzione sono coperti, in sede di prima applicazione, mediante concorso riservato ai dipendenti degli enti in possesso dei necessari requisiti professionali.

Con l'articolo 10 si intende invece adeguare il sistema di accesso delle varie qualifiche funzionali del comparto sanitario mediante la previsione di una riserva di posti per il personale già in servizio nell'amministrazione. L'esigenza di tale adeguamento è stata rappresentata dalle organizzazioni sindacali ed è stata recepita in questo provvedimento anche a seguito dell'accordo con le regioni, con l'ANCI e con l'UNCEM, in occasione della firma dell'ipotesi di accordo del comparto relativo al triennio 1988-1990.

Gli articoli 11 e 12 ripetono lo stesso contenuto di disposizioni previste nell'accordo collettivo stipulato in data 2 agosto 1989 (sempre per il triennio 1988-1990) per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, non ammesse a registrazione da parte della Corte dei conti: l'accordo predetto è stato poi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, senza l'inclusione delle disposizioni suddette. In particolare, l'articolo 11 è diretto ad integrare la normativa prevista dall'articolo 11 del citato decreto, mediante l'inserimento di un ulteriore comma alle proposizioni annesse al decreto n. 285 del 1988, concernente i profili professionali del personale appartenente al comparto predetto.

Nello stesso contesto viene aggiunto un ulteriore comma con il quale si precisa che la decorrenza ha effetto dal 1° luglio 1990. In pratica, i singoli enti, per una sola volta ed in sede di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1988, possono procedere a concorsi riservati agli impiegati in servizio per la copertura dei posti vacanti. Tali concorsi sono alternativi alla selezione ed al concorso pubblico.

Con l'articolo 12 del decreto-legge si apportano determinate integrazioni all'articolo 14 del già citato decreto n. 43 del 1990 in materia di trattamento economico da

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

riconoscere ad alcune professionalità comprese nella decima qualifica professionale, comprendente i cosiddetti professionisti del personale del comparto degli enti pubblici non economici.

In concreto, viene prevista una nuova articolazione stipendiale per la decima qualifica, per la quale, ferma restando sostanzialmente la preesistente articolazione di base, si consente l'accesso per titoli a livelli stipendiali differenziati nel limite di contingenti rispettivamente del 40 e del 20 per cento dell'organico di profilo. Siffatta innovazione costituisce il recepimento di un indirizzo già manifestato in sede parlamentare a favore della categoria in questione per il periodo di effettivo servizio nella qualifica, fissato in 6 anni per il passaggio al primo livello differenziato e in 16 anni al secondo livello differenziato.

In ordine all'articolo 13 del provvedimento, si osserva che l'articolo 301 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 (regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena), affida al «ragioniere» il compito di dirigere e sorvegliare il servizio di contabilità. Tale attribuzione, nel nuovo sistema organizzativo disegnato dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, è riscontrabile in un profilo professionale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Pertanto, nell'amministrazione penitenziaria — per la quale pure è previsto un apposito contingente — mancano allo stato funzionari appartenenti a detto profilo, non essendosi ancora esaurita la fase di applicazione della riferita legge n. 312 del 1980.

Pertanto, al fine di assicurare l'effettività di una funzione essenziale per il corretto svolgimento dell'attività amministrativo-contabile degli istituti e dei servizi penitenziari, il provvedimento, con effetto immediato e per un tempo limitato, affida i citati compiti ai funzionari (ex ragioniere) inquadrati nel livello professionale di collaboratore amministrativo-contabile.

Sempre in riferimento all'articolo 13, in Commissione è stato approvato un importante emendamento che riguarda il cosiddetto progetto «efficienza Milano». Come è noto, il 14 aprile 1989 sono stati emanati —

e recentemente reiterati — tre decreti-legge (uno del Presidente del Consiglio e due del ministro della funzione pubblica) che hanno conferito alla Prefettura di Milano specifici poteri in materia di funzionalità, efficienza e produttività dell'amministrazione periferica dello Stato in Milano. Attraverso quei provvedimenti il Governo ha inteso avviare una sperimentazione atta a risanare la pubblica amministrazione e a ridare efficienza agli uffici statuali in quella provincia.

Con molto entusiasmo e generosità le espressioni più qualificate delle categorie produttive milanesi (l'Assolombarda, l'Unione del commercio e del turismo, la camera di commercio, la federazione del terziario avanzato e le organizzazioni sindacali confederali a livello provinciale) hanno fatto quadrato attorno alla prefettura e, a seguito di apposite convenzioni, hanno offerto la propria collaborazione per la migliore riuscita dell'impresa.

E ben si può parlare di impresa: in un anno sono stati elaborati 80 progetti finalizzati a recuperare efficienza, a smaltire le pratiche arretrate e a superare le insufficienze, le lacune, le contraddizioni e l'inefficienza denunciata. È stata un'impresa non facile. Il comitato metropolitano ha dovuto operare una vera e propria rivoluzione culturale e insieme ai vertici dei singoli uffici, sempre coinvolti e consultati (poiché il loro parere è stato considerato indispensabile per l'approvazione dei progetti), si è riusciti a vincere una serie di resistenze psicologiche, nonché una diffusa sfiducia dell'amministrazione nella possibilità di rinnovarsi e di porsi all'altezza dei tempi e dei compiti.

Adesso si pone il problema di passare alla seconda fase, e cioè alla realizzazione concreta di questi progetti. Con il provvedimento in discussione si è previsto in via sperimentale e del tutto eccezionale lo snellimento delle procedure vigenti. È stata pertanto definita una norma che attribuisce al comitato metropolitano (presieduto, come dicevo poc'anzi, dal prefetto ed integrato da funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Mini-

stero della funzione pubblica per i necessari raccordi e coordinamento con le strutture centrali) il potere di riorganizzare gli uffici statali di Milano e di adottare i necessari provvedimenti, sulla cui legittimità eserciterà il controllo la delegazione regionale della Corte dei conti della stessa città, in un quadro normativo prestabilito e nell'ambito di un adeguato stanziamento di bilancio. Tutto questo mira ad attuare concretamente ed in tempi rapidi un progetto che può diventare un punto di riferimento importante per tutta la pubblica amministrazione italiana.

L'articolo 14, infine, prevede la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri necessari per l'applicazione del decreto-legge.

Signor Presidente, signor ministro, siamo di fronte ad un provvedimento molto atteso dalle categorie dei lavoratori interessati; su di esso si è sviluppata in Commissione un'ampia discussione, dalla quale è scaturita la convinzione che è necessaria una riforma delle regole e delle procedure che presiedono alla disciplina del rapporto di lavoro pubblico, al fine di superare i ritardi e le contraddizioni esistenti; una riforma che a mio avviso dovrà velocemente incamminarsi verso una sostanziale delegificazione.

Ci apprestiamo a discutere e ad approvare un provvedimento che traduce in legge i contratti di lavoro; i relativi conenuti sono stati quindi in gran parte materia di contrattazione fra il Governo, le varie amministrazioni e le organizzazioni sindacali. Tuttavia debbo lamentare che ci troviamo ancora una volta di fronte ad un vezzo non molto edificante, quello di ricercare più livelli contrattuali: dopo aver concluso un accordo con il Governo, si tenta di riaprire una trattativa vera e propria con il Parlamento.

Infatti, in occasione dell'esame di questo decreto-legge ci siamo trovati di fronte a centinaia di proposte di modifica. Avremmo voluto (e credo che questa sarebbe stata l'intenzione anche delle forze politiche presenti in Commissione) venire incontro alle esigenze espresse dalle diverse categorie di impiegati dello Stato,

anche per attenuare disagi derivanti dal fatto che ci accingiamo a legiferare su contratti riferiti al triennio 1988-1990 ed a riconoscere acconti su contratti che stanno per scadere. Credo sia questa la causa primaria del malessere esistente all'interno dell'amministrazione dello Stato.

Noi siamo convinti (e credo che il Parlamento ne sia cosciente, avendo più volte espresso tale esigenza) che sia necessaria una modifica, una sostanziale riforma della pubblica amministrazione, al fine di renderla adeguata alle grandi sfide, alle esigenze di rinnovamento e di maggiore efficienza dello Stato. Ci stiamo avvicinando ai grandi appuntamenti europei: una pubblica amministrazione adeguata ed efficiente è indispensabile per presentarci con le carte in regola. Ma per conseguire questo obiettivo occorre coinvolgere fino in fondo e responsabilizzare in misura maggiore i pubblici dipendenti, bisogna individuare nuove forme di valutazione degli stessi. La vecchia strada, che si basa sull'unico criterio dell'anzianità, è una strada perdente: occorre valorizzare la professionalità, il livello di responsabilità, le capacità.

Io credo che senza tornare al passato, sia possibile, in un rapporto corretto con tutte le organizzazioni sindacali, predisporre norme adeguate che ci permettano nel futuro di definire in anticipo i contratti di lavoro, per dare certezza retributiva e normativa ai pubblici dipendenti e per far sì che l'amministrazione pubblica possa fornire ai cittadini un servizio adeguato e vicino ai bisogni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la funzione pubblica.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Picchetti. Ne ha facoltà.

SANTINO PICCHETTI. Signor Presidente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

signor ministro, il rischio della ripetitività nella discussione di questo decreto (che se non sbaglio è il quarto della serie) non si può evitare. Almeno per ribadire una denuncia più volte fatta circa l'assurdità della situazione creatasi con riferimento alla vicenda contrattuale di alcune categorie del pubblico impiego è d'obbligo prendere la parola, pur premettendo che sarà un intervento breve. Anzi, sentendo questa mattina parlare alla radio dell'accoglimento da parte della Corte dei conti della richiesta di registrazione con riserva dei contratti avanzata recentemente dal Governo, ho pensato che tale decisione di fatto rendeva quasi inutile il decreto stesso e questa discussione. Leggendo i giornali non ho però trovato riportata tale notizia (che lei aveva commentato alla radio, signor ministro). Mi affretto quindi a svolgere alcune considerazioni che ritengo siano comunque importanti.

Vorrei innanzitutto formulare alcuni interrogativi.

Perché la richiesta del Governo è stata avanzata con così grande ritardo? Non si potevano evitare le tensioni, le agitazioni, gli scioperi che si sono avuti negli ultimi mesi? Quali sono le ragioni vere (non quelle formali che spesso abbiamo sentito richiamare) che hanno portato la situazione al paradosso, per cui si chiude il triennio contrattuale 1988-90 mentre i lavoratori debbono ancora beneficiare delle intese contrattuali?

Il Governo in questa partita non ha giocato lealmente. Credo che in ultima analisi si possa dire che l'esecutivo ha puntato a creare una situazione in cui fosse possibile non dare corso alle intese contrattuali e, per quanto riguarda in particolare la parte retributiva, attuare manovre finanziarie tese ad una diversa utilizzazione dei miliardi che si sarebbero dovuti trovare già nelle tasche dei lavoratori e che continuano invece a stare nelle casse del Governo.

Basti pensare all'assurdità contenuta in questo decreto che, da un lato, dopo una minaccia di sciopero generale da parte del pubblico impiego eleva all'80 per cento gli acconti da corrispondere sulle acquisizioni contrattuali (ma i contratti, d'altronde, do-

vevano già stare a regime e quindi ci troviamo ancora di fronte a trattenute illecite sulle spettanze dei lavoratori) e, dall'altro, mantiene al 40 per cento l'acconto su quanto maturato dai lavoratori nel periodo 1° luglio 1988-28 febbraio 1990.

Quale ragione sussiste per questa vera e propria appropriazione indebita dei soldi dei lavoratori da parte del Governo?

Il ministro Gaspari potrà rispondere come crede, ma non c'è una ragione oggettiva vera perché in quel caso possa applicarsi un trattamento diverso da quello adottato per gli acconti complessivi attribuiti ai lavoratori.

Signor ministro, se — come spero che sia — dopo la decisione della Corte dei conti non vi sono più ostacoli alla piena applicazione dei contratti, perché non modifichiamo opportunamente il decreto al nostro esame e diamo ai lavoratori tutto quanto è loro dovuto?

Lei ha detto che non esiste un problema di copertura, perché i soldi ci sono; ed allora consenta ad una decisione che almeno ci metterà al sicuro da qualche altra «diavoleria» che sempre si presenta dietro l'angolo quando si tratta di applicare i contratti di lavoro del pubblico impiego. La vicenda del contratto della sanità è emblematica in proposito. Su questo punto specifico, signor ministro, gradirei da parte sua un pronunciamento più chiaro circa il fatto che la registrazione della Corte dei conti riguarda anche quel contratto. Diversamente, cosa pensa di fare il Governo?

Certo, discutere dell'applicazione dei contratti 1988-90 quando dovrebbe invece cominciare la discussione di quelli relativi al triennio 1991-93 ci pone di fronte problemi più generali di cui lei, signor ministro, è consapevole.

Intervenendo a conclusione della discussione sulle linee generali del precedente decreto, lei ebbe modo di dire che per uscire dalle attuali difficoltà della contrattazione nel pubblico impiego occorreva o rivedere le regole, per renderle efficaci, o altrimenti allungare il periodo di validità dei contratti.

Non mi pare proprio che questa seconda ipotesi possa essere l'alternativa alla prima,

che è e rimane il cuore del problema. Contrattualizzare veramente i rapporti di lavoro nel pubblico impiego è la risposta democratica alla situazione attuale. Una risposta, certo, tutta da costruire, ma che lascia intravedere le connessioni con i temi delle riforme istituzionali, con le esigenze anticlientelistiche e quelle, non meno forti, di tagliare le radici di un corporativismo deterioro che alligna in diversi settori della pubblica amministrazione.

Il primato della contrattazione collettiva sulla legge e del diritto comune sul diritto amministrativo sono i binari sui quali dovrà muoversi tutta l'azione futura delle forze democratiche, capaci, oltre che a realizzare una certa parificazione con il settore privato, di mutare con il tempo i connotati ed i ruoli sociali, culturali e politici dei pubblici dipendenti nella società italiana; quegli stessi pubblici dipendenti che subiscono le storture dell'organizzazione della pubblica amministrazione e che, fatti i contratti, ne avvertono tutta la provvisorietà e l'inaffidabilità, certo, anche per il sistema di regole vigenti nel settore ma, soprattutto, per come agisce il Governo.

In questa situazione quale volete che sia il rapporto del dipendente con il suo luogo di lavoro, con l'organizzazione del suo servizio? Quale consenso potranno esprimere i lavoratori ai pur necessari processi di modernizzazione del settore della pubblica amministrazione, se vengono negati loro ruoli e benefici contrattualmente acquisiti? Che tipo di operazione — mi sia consentito — di «qualità totale» sarà possibile mettere in atto nel pubblico impiego, se non si coinvolgono direttamente lavoratori, sindacati ed anche utenti nella gestione dei processi di riforma della pubblica amministrazione?

Questo decreto — lo sappiamo — oltre a trattare la questione degli acconti, recepisce intese sindacali che, per essere applicate, hanno bisogno del supporto della legge. Stando così le cose, in coerenza con quanto prima affermato, non abbiamo particolari osservazioni da avanzare su tutti gli altri articoli.

Sappiamo altresì, proprio per il modo di

procedere nella definizione di aspetti dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego con l'imperio delle disposizioni di legge, che decreti come l'attuale diventano veicoli con i quali caricare un insieme di altre disposizioni tese a superare trattamenti difformi di carriera, a rincorrere i livelli e quant'altro è possibile, per migliorare singole situazioni di gruppi più o meno grandi. Lo diceva, d'altronde, anche lo stesso relatore.

Sappiamo che le molte richieste avanzate, e non accolte, in occasione dell'esame di questo decreto hanno una loro oggettività ed anche una loro giustizia. Signor ministro, con uno specifico ordine del giorno chiederemo al Governo di impegnarsi a dare soluzione a molti di questi problemi, nell'ambito dei provvedimenti organici già presenti in Parlamento ed evitando, quindi, soluzioni parziali, destinate ad accontentare pochi e a scontentare molti. Pensiamo ai problemi economici della dirigenza — ma non solo ad essi — che vanno risolti nell'ambito del riordino della dirigenza stessa. Il provvedimento relativo deve sbloccarsi e procedere nella Commissione di merito. Pensiamo a certi trattamenti pensionistici configurabili come pensioni d'annata, da risolvere nell'ambito del problema generale. Pensiamo, ancora, ai problemi che riguardano molti settori (tra i quali anche molti lavoratori oggetto delle previsioni della legge n. 285), e si riferiscono ai passaggi alla IX qualifica, così come trattati in questo decreto. Sono problemi che andranno affrontati in sede sindacale e risolti guardando all'insieme del settore.

Dobbiamo uscire dalla cosiddetta micro-legislazione, che lei, signor ministro, più volte richiama. Per noi ciò non significa certamente ignorare o sottovalutare le giuste esigenze di settori o gruppi che si trovano a subire ingiustizie nei trattamenti loro riservati. Vogliamo anzi combattere tali ingiustizie, favorendo il crearsi di una situazione nella quale l'esercizio reale di una contrattazione renda i soggetti interessati protagonisti delle loro conquiste e non succubi di elargizioni e clientelismi che ci sono anche nel campo legislativo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

Un'ultima considerazione. In Commissione è stato inserito in questo decreto-legge un emendamento che ha introdotto l'articolo 13-ter. Su di esso abbiamo espresso la nostra perplessità che qui riconfermiamo. Non ravvisiamo infatti l'estrema necessità ed urgenza del testo in questione, che vuole introdurre, come norma sperimentale, una particolare gestione dei progetti finalizzati a recuperare efficienza e produttività nella pubblica amministrazione e nella provincia di Milano. Nel merito — che in gran parte condividiamo — si possono fare (e in tal senso avizzeremo specifiche proposte emendative) alcune correzioni, sempre che l'articolo in questione sia mantenuto.

Dobbiamo tuttavia osservare che la sede naturale di tale norma non è l'esame di questo decreto, bensì quello del disegno di legge n. 4464, che, nonostante abbia ottenuto di essere discusso in sede legislativa, si trova attualmente bloccato presso la Commissione lavoro a causa dell'assenza del parere della Commissione bilancio su uno specifico aspetto.

In quel disegno di legge l'articolo 3 affronta l'intera materia dei progetti di cui all'articolo 26 della legge n. 67 del 1988. Il testo che oggi si propone di inserire in questo decreto figurava come sostitutivo del quarto comma del citato articolo 3 del disegno di legge n. 4464.

Sarebbe stato allora più logico, una volta ravvisata la necessità, trasferire in questo decreto l'intero articolo 3 e non soltanto un solo comma. Ma ciò avrebbe potuto alterare l'impianto globale del provvedimento. Tuttavia l'estrapolazione che è stata fatta ci pare non corretta ed è per tale motivo che noi ribadiamo la nostra perplessità e sottolineiamo l'opportunità di stralciare l'articolo 13-ter.

Sono queste le considerazioni che intendo svolgere. Concludo augurandomi che le vicende relative al decreto in esame non abbiano più a ripetersi. Ciò significherebbe che finalmente la contrattazione nel pubblico impiego avrà avuto la sua piena affermazione e ciò non potrà che rappresentare un fatto positivo (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Gelpi.

LUCIANO GELPI, Relatore. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto ho già detto nella mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro per la funzione pubblica.

REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo alla fine del triennio di contrattazione pubblica e gran parte dei pubblici dipendenti non ha ancora un contratto operante per il triennio e quindi non ha ancora potuto godere dei benefici in esso previsti. Tale situazione non può certamente essere considerata né normale né accettabile.

Ritengo sia dovere del Governo e delle forze politiche analizzare le ragioni che hanno portato a tale disfunzione di tempi e di modi, e porre mano ai relativi rimedi.

In rappresentanza del Governo ho già avuto modo di denunciare in più occasioni tale situazione. Mi sono anche preoccupato di individuare le cause del ritardo; è infatti inutile denunciare una inefficienza senza però cercare di porvi poi rimedio.

Le ragioni di tale ritardo vanno fatte risalire alla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle sue procedure, alla materia riservata alla contrattazione, nonché alle richieste provenienti dalle organizzazioni sindacali.

Dunque, attribuire la responsabilità del suddetto ritardo al Governo non è, a mio avviso, giusto, perché non risponde alla verità dei fatti. La legge n. 93 del 1983 riserva alla contrattazione semplicemente la parte economica delle retribuzioni pubbliche. Ciò appare chiaro dal testo della legge ed appare chiaro nella valutazione del Governo, ma non appare ugualmente chiaro nella valutazione delle forze sindacali, le quali hanno sempre sostenuto che la fissazione di modeste regole ed alcuni ritocchi all'ordinamento potevano essere oggetto della contrattazione.

Tale posizione di tutte le organizzazioni sindacali, sia maggiori che minori, trova riscontro nelle piattaforme per i rinnovi contrattuali. In non pochi casi, la parte preponderante delle stesse piattaforme si riferisce a modifiche dell'ordinamento. Si tratta proprio della parte che la legge n. 93 non comprende, ripeto, nella contrattazione.

Tutto ciò è noto, anche per effetto delle polemiche molto vivaci, largamente riportate dalla stampa, che abbiamo avuto in proposito con alcuni comparti sindacali. Tali polemiche però non hanno impedito che in sede di contrattazione ci si trovasse nella necessità di includere nei contratti alcune normative relative all'ordinamento che i sindacati consideravano irrinunciabili e *conditio sine qua non* per la conclusione del contratto.

Quello che il Governo temeva, puntualmente è avvenuto, con il risultato di perdere mesi preziosi. Sapete tutti cosa ne è stato del parere consultivo del Consiglio di Stato, quello che è avvenuto in sede di formulazione del decreto e di passaggio attraverso la Presidenza della Repubblica e infine le vicende alla Corte dei conti. Oggi ci troviamo alla fine del triennio contrattuale senza che la parte maggiore dei lavoratori pubblici abbiano un contratto e percepiscano le nuove retribuzioni.

Vi è di più: in questo settore si affastella una miriade di leggi frammentarie, che incidono sull'ordinamento del pubblico impiego e debbono trovare realizzazione operativa nelle carriere e nelle retribuzioni di gruppi anche consistenti di dipendenti. Abbiamo norme contrattuali, norme ordinamentali nascenti dai contratti ed altre derivanti da una legislazione frammentaria. Tutto ciò costituisce quella che viene chiamata coda contrattuale, ma che è rappresentata anche da adempimenti non realizzati di leggi pregresse. Ci troviamo addirittura a dieci anni di distanza dalla legge n. 312 senza avere ancora chiuso il relativo capitolo. Nei prossimi giorni avrò un incontro con le organizzazioni sindacali per concordare le vie da percorrere per chiudere finalmente una partita iniziata — ripeto — dieci anni fa.

Senso di realismo porta dunque ad affermare che occorre mutare le regole. Su questo credo non vi possano essere dubbi: non è possibile che i contratti vengano approvati e resi operativi dopo la scadenza del triennio. Ma in che modo mutare le regole? Una delle proposte da prendere in considerazione è di comprendere l'intero rapporto di pubblico impiego: non solo la parte retributiva, ma anche quella ordinamentale. Si tratta, a mio giudizio, di una indicazione molto valida. In questo modo infatti delegificheremmo una parte notevole del rapporto di pubblico impiego, oggi purtroppo soggetto, come ho già ricordato, ad una legislazione frammentaria, che spesso interviene all'improvviso senza che il Governo sia in grado di seguire tutta la miriade di cose che avvengono nelle Commissioni parlamentari. In quella sede accade infatti che ad una legge concernente una certa materia si aggiunga magari una piccola norma riguardante un gruppo più o meno vasto o ridotto di pubblici dipendenti, che mette in moto quella legislazione a catena che dovrebbe riparare il torto o il mancato vantaggio e che invece determina la situazione di insoddisfazione, rincorsa ed inquietezza che caratterizza la pubblica amministrazione. Basta soltanto modificare le regole. Questa domanda la dobbiamo realisticamente porre ed il Governo se la pone non volendo imporre il suo punto di vista, ma invitando alla riflessione le maggiori organizzazioni sindacali.

L'attuale disciplina dimostra che tre anni non sono sufficienti per stipulare i contratti ed è inutile addossare i colpevoli ritardi al Governo. Ho avuto modo di sottolineare che le piattaforme di alcuni tra i più importanti contratti sono state presentate alla fine del secondo anno, qualche volta addirittura al terzo anno. Il sindacato incontra quindi una difficoltà obiettiva nella stesura delle piattaforme e tale difficoltà è destinata, a mio giudizio, a crescere nel momento in cui allargheremo legittimamente la trattativa all'ordinamento.

Le procedure che democraticamente i sindacati devono seguire sono lunghe e difficili: non vi è un vertice che decide, vi è

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

invece un vertice che propone ma è la base che analizza, esamina, integra, modifica, fornisce elementi di riflessione che devono essere riesaminati e ridiscussi nell'ambito sindacale. La procedura si presenta dunque lunga, difficile, defatigante soprattutto per quei grandi sindacati che devono ricercare una linea accettabile sia sul fronte pubblico sia su quello privato.

Tempo fa proposi di allungare la durata del contratto: si tratta, ripeto, di un problema affidato all'esame ed alla valutazione del sindacato che può anche rispondere negativamente. In ogni caso se non rispetteremo i tempi programmati, nonostante le nuove regole, la responsabilità sarà di chi avrà voluto un tempo insufficiente per completare una procedura che nel futuro si presenterà ancora più complessa dell'attuale.

In ordine al provvedimento in esame, condivido totalmente le argomentazioni addotte dal relatore che ringrazio per l'eccellente relazione svolta in quest'aula, ma soprattutto per il difficile, faticoso, duro e intelligente lavoro svolto in Commissione e nel Comitato ristretto.

Devo innanzi tutto chiarire che l'inclusione nel decreto-legge della normativa relativa ai militari si è resa necessaria perché è sempre esistita un'uguaglianza di trattamento tra i militari stessi e le forze di polizia. Questa specifica materia mentre è riserva contrattuale per gli appartenenti alle forze di polizia, è riserva di legge per i militari.

Per quanto riguarda la dirigenza, ho sempre affermato e ribadito (l'ho sottolineato anche questa mattina in un convegno ad alto livello), come responsabile del settore e per la mia lunga esperienza di Governo, la convinzione che la riforma della pubblica amministrazione comincia dalla dirigenza. Devo dire che la I Commissione della Camera dei deputati ha compiuto un valido lavoro elaborando un apposito provvedimento che attende solo la necessaria copertura finanziaria, che mi auguro sia presto assicurata dalla V Commissione bilancio. I tempi infatti (lo ha detto bene il relatore) sono assai brevi soprattutto per la piena operatività di al-

cune importanti disposizioni comunitarie e per l'appuntamento del 1992 al quale dovremo arrivare non in condizioni di svantaggio rispetto all'efficienza ed alla produttività degli apparati pubblici degli altri paesi con i quali dovremo confrontarci.

Per quanto riguarda l'«operazione Milano», devo subito chiarire che è il progetto-pilota indubbiamente più importante che abbiamo varato: è importante per la spesa che richiede (oltre 50 miliardi), ma lo è soprattutto per gli obiettivi che si propone. Nella città che è la capitale economica del paese...

SANTINO PICCHETTI. I 50 miliardi vanno tutti a Milano?

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Lei ha ragione per quanto riguarda il provvedimento n. 4474. Dirò infatti adesso che l'impegno di Governo è di portarlo direttamente all'approvazione, perché è un provvedimento molto urgente e sul cui esame vi era il consenso della Conferenza dei presidenti di gruppo. Non si capisce allora perché lo teniamo lì da quasi un anno in *surplace*.

L'operazione Milano è quindi di grande rilievo per l'ambizioso obiettivo che si pone, che è di azzerare tutti gli arretrati degli uffici della pubblica amministrazione, giustizia compresa, nella città di Milano. Questo è già di per sé un obiettivo di grande rilievo, ma non ci si limita ad esso: si pone anche il problema di garantire per il futuro l'efficienza e la produttività, cioè di evitare che si abbia a ripetere la formazione dell'arretrato.

Sono due obiettivi che, se verranno realizzati, ci permetteranno di compiere un grosso passo avanti e di raggiungere un traguardo posto dai grandi sindacati unitari. Qui dobbiamo ricordare, infatti, che i progetti-pilota sono una richiesta sostenuta fortemente dai sindacati unitari in occasione della precedente contrattazione pubblica e che il finanziamento di 150 miliardi è l'adempimento di un impegno del Governo riferito a quella contrattazione.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

Per l'operazione Milano sono stati approvati alcuni progetti e si è passati alla fase di realizzazione, nella quale sono emerse alcune difficoltà che l'emendamento introdotto nel decreto-legge in esame mira a superare.

Anche qui siamo di fronte ad una esperienza che ci auguriamo positiva. Devo ricordare che da tutte le forze politiche presenti in Parlamento è stata avanzata la richiesta di pervenire all'accettazione delle richieste che mirano a rendere vigorosa ed operativa l'azione attuativa degli 80 progetti che dobbiamo approvare. Questi 80 progetti impegnano fortemente non solo la direzione del prefetto di Milano, che è colui che ha la responsabilità di coordinarli, ma anche tutte le forze sindacali che sono impegnate alla riuscita di questo progetto proprio perché l'obiettivo che si ponevano in sede nazionale era quello di dare alla pubblica amministrazione il grado di efficienza la cui mancanza era alla base delle doglianze mosse contro la pubblica amministrazione.

D'altro canto, alla gestione di questi 80 progetti c'è un comitato che raccoglie tutte le rappresentanze, in maniera che ci sia da parte di ognuno dei partecipanti una visione globale di ciò che accade in tutto il settore nel quale si andrà ad operare per gli 80 progetti. Il risultato finale sarà l'azzeramento dell'arretrato e l'efficienza operativa, anche nell'azione giornaliera della pubblica amministrazione. Se avremo conseguito tale obiettivo, credo che avremo la possibilità di operare in modo concreto anche in altre grandi città e di dare all'amministrazione pubblica italiana l'efficienza che tutti invocano.

Però (e qui subentra l'argomento che è stato poco sviluppato), il progetto-Milano non esaurisce tutto il tema dei progetti-obiettivo che devono essere realizzati. Ve ne sono altri e non meno importanti che vanno ugualmente attuati con la necessaria rapidità. Ricordo il disegno di legge n. 4474 che nell'articolo 3 reca una serie di norme che il Governo ha concordato con le organizzazioni sindacali e con l'osservatorio del pubblico im-

piego. Sono richieste emerse da un'esperienza attuativa che servono a ridurre i tempi di approvazione, a snellire il processo ed a fluidificare le procedure per realizzare obiettivi vitali per l'amministrazione pubblica.

A nome del Governo, assumo dunque l'impegno di una rapidissima approvazione del disegno di legge n. 4474, rimasto bloccato per un emendamento che oltretutto ha ben poco a che fare con il contenuto di quella legge e che mira ad assicurare ulteriori benefici ad una categoria che di benefici ne ha già avuti in passato e che comunque imporrebbe problemi di copertura che nell'attuale situazione il Tesoro (dobbiamo dire con chiarezza queste cose) non è in grado di assicurare. Questa è la realtà!

Quindi, a prescindere dalla giustizia o meno dei nuovi benefici che si invocano, vi è una realtà alla quale non è possibile sfuggire. Non possiamo dunque fermare un provvedimento, che ha una notevole ricaduta sul piano dei tentativi in corso al fine di individuare le vie migliori per l'efficienza e la produttività della pubblica amministrazione, per un problema di benefici che potrà trovare collocazione in altra sede, se e quando il Tesoro potrà assicurare le relative coperture finanziarie.

Per quanto riguarda il problema degli acconti e della percentuale, devo osservare che, data l'importanza dell'argomento, è in corso una trattativa del Governo con la Corte dei conti. Ho dichiarato che è mia impressione, nei rapporti e nei colloqui che ho avuto, che la Corte dei conti accetterà la richiesta del Governo di registrare con riserva i contratti in esame. Quindi, se i tempi saranno rispettati — nulla fa dubitare che non lo saranno — il 7-8 novembre, con la riunione della Corte a sezioni unite, dovremmo avere l'accettazione della richiesta del Governo e quindi la registrazione con riserva. Seguirà immediatamente la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e l'applicazione delle norme contrattuali.

Probabilmente, anzi sicuramente, se le cose vanno come è prevedibile nel limite di ciò che è a nostra conoscenza, i contratti

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

entreranno in vigore prima che siano norma di legge le modifiche che introduciamo al decreto al nostro esame. Ritengo che non sia il caso di introdurre modifiche alle percentuali di acconto previste perché probabilmente tali percentuali saranno superate dall'approvazione del contratto che troverà immediata applicazione.

Ricordo che abbiamo già approvato due contratti (parastato e Stato) e nel giro di un mese quello che doveva essere dato è stato dato. Non vi è quindi motivo per non seguire la stessa procedura per gli altri settori dello Stato o delle amministrazioni degli enti locali, dal momento che tutte le amministrazioni conoscono il testo dei provvedimenti e sono pronte ad applicarli rapidamente.

Anche sotto questo profilo, credo che si possa ragionevolmente pensare che siamo giunti alla fine di un itinerario piuttosto complesso e difficile. Mi auguro tuttavia che per il prossimo triennio vi sia la possibilità di arrivare in modo più tempestivo e meno difficoltoso alla chiusura dei contratti pubblici e alla loro rapida applicazione.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 30 ottobre 1990 alle 11:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Go-

verno per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (5108);

SERRENTINO: Esclusione dall'ILOR dei redditi derivanti dall'attività di agente e rappresentante di commercio (404);

VISCO ed altri: Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa (523);

MARTINAZZOLI ed altri: Norme per un più equo trattamento fiscale dei redditi familiari, per la deduzione dal reddito dei canoni di locazione delle nuove famiglie e per la prevenzione dell'evasione fiscale (684);

VISCO ed altri: Disposizioni tendenti a consentire la regolarizzazione tardiva permanente delle violazioni in materia di imposte dirette e di IVA (5017).

— *Relatore: Piro.*
(*Relazione orale.*)

3. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2437. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263, concernente il piano di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico (*approvato dal Senato*). (5105).

— *Relatore: Crescenzi.*
(*Relazione orale.*)

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta (3957).

— *Relatore: Caveri.*

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 264, recante corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (5083).

— *Relatore*: Gelpi.
(*Relazione orale*).

6. — *Discussione del disegno di legge*:

S. 2077. — Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello statuto della regione Emilia-Romagna (*approvato dal Senato*). (4886)

Relatore: Ciaffi.

La seduta termina alle 19,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTI. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTIA*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 21.*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 26 ottobre 1990 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: «Nuove norme in materia di ordinamento professionale dei geometri» (5186).

In data odierna è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

SCALIA ed altri: «Diritti delle comunità civiche e dei loro partecipi» (5187).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GEI ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi ed indennità agli amministratori locali» (5032) *(con parere della IV, della V e della XI Commissione);*

alla II Commissione (Giustizia):

MELLINI ed altri: «Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione» (5085) *(con parere della I Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

CORDATI ROSAIA ed altri: «Istituzione della scuola di didattica della musica presso i conservatori Musicali e formazione degli insegnanti» (4916) *(con parere della I, della V e della XI Commissione);*

FACHIN SCHIAVI ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali» (4961) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

ALAGNA ed altri: «Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria edilizia» (5182) *(con parere della I, della II e della V Commissione);*

alla IX Commissione (Trasporti):

BOTTA: «Norme per la salvaguardia degli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico o collezionistico» (4967) *(con parere della I, della V, della VI, della VII e della VIII Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

«Modifiche alla legge 14 dicembre 1973, n. 829, in materia di componenti del consiglio di amministrazione dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS)» (5082) *(con parere della I e della IX Commissione);*

S. 2055. — «Norme in materia di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)» *(approvato dalla IX Commissione)*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

del Senato) (5138) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

GHEZZI ed altri: «Norme per l'estensione alle imprese artigiane della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale» (5145) (con parere della I, della V e della X Commissione);

GHEZZI ed altri: «Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali» (5146) (con parere della I e della V Commissione).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente della Corte Costituzionale ha trasmesso con lettera in data 31 luglio 1990 copia delle sentenze nn. 380 e 382 depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale della legge, della Regione Piemonte, riapprovata il 21 marzo 1990, intitolata "Interpretazione autentica del nono comma dell'articolo 34, della legge regionale n. 40/1984 e disposizioni in merito al personale docente dei centri di formazione professionale"» (doc. VII, n. 998);

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, terzo comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui prevede che il residuo importo del fondo comune ivi indicato sarà "ripartito ed erogato con i criteri che all'uopo verranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";

non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 17, nelle disposizioni restanti rispetto a quella precedentemente indicata, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990» (doc. VII, n. 1000).

Con lettera in data 3 ottobre 1990 copia della sentenza n. 426, con la quale la Corte ha dichiarato:

«l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, primo comma, regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni» (doc. VI, n. 1005).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria il 31 luglio 1990, le sentenze nn. 381, 383 e 384, con le quali la Corte ha dichiarato:

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18, 19 e 20, lett. b), c), d), e) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie), convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18, 19 e 20 (limitatamente alla lett. a) per la Regione Trentino-Alto Adige) del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18, 19 e 20 considerati nel loro complesso, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990;

non fondata la questione di legittimità

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

costituzionale dell'articolo 19 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, primo comma, primo periodo, e dell'articolo 20 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20, lett. a) del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990;

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18, 19 e 20 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito nella legge n. 38 del 1990» (doc. VII, n. 999);

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)» (doc. VII, n. 1001);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458 (Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio)» (doc. VII, n. 1002);

La Corte costituzionale ha inoltre depositato in cancelleria il 31 luglio 1990 la sentenza n. 409, con la quale la Corte ha dichiarato:

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura penale» (doc. VII, n. 1003);

e il 27 settembre 1990 la sentenza n. 412, con la quale la Corte ha dichiarato:

«non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui escludono, per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, l'applicabilità dell'istituto della sospensione del processo per la messa in prova della personalità dell'imputato;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale, relativa agli articoli 28, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui escludono l'impugnazione nel merito dell'ordinanza di sospensione del processo;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale, relativa agli articoli 29, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nella parte in cui prevedono l'estinzione del reato in caso di esito positivo della prova» (doc. VII, n. 1004).

La Corte costituzionale ha infine depositato in cancelleria il 3 ottobre 1990 le sentenze nn. 427, 428, 429, 430, 431, 432 e 433, con le quali la Corte ha dichiarato:

«non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) e dell'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito nella legge 26 aprile 1985, n. 155 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale)» (doc. VII, n. 1006);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41, quarto

comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente)» (doc. VII, n. 1007);

«inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)» (doc. VII, n. 1008);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge della Regione Lazio 29 dicembre 1983, n. 8 (Istituzione del Parco Naturale regionale dell'appennino Monti Simbruini)» (doc. VII, n. 1009);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 codice procedura penale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione» (doc. VII, n. 1010);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 450-bis codice procedura penale 1930, con riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione» (doc. VII, n. 1011);

«non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)» (doc. VII, n. 1012).

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 108 del regolamento le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni, competenti per materia: alla II (doc. VII, nn. 1003, 1004, 1010, 1011 e 1012), alla VIII (doc. VII, n. 1002), alla XI (doc. VII, nn. 1001, 1005, 1006, 1007 e 1008), alla I e alla V (doc. VII, n. 999) alla I e alla VI (doc. VII, n. 1000), alla I e alla VIII (doc. VII, n. 1009), alla I e alla XI (doc. VII n. 998).

Trasmissione dal Consiglio superiore della magistratura.

Il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, con lettera in data 22 ottobre 1990, ha comunicato il testo di una risoluzione, approvata dal Consiglio stesso nella seduta del 18 ottobre 1990, relativa alla situazione esistente nelle procure della Repubblica presso le preture circondariali delle grandi sedi.

Questa comunicazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione della Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 ottobre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione, resa dalla Corte stessa a sezioni riunite nell'adunanza del 15 ottobre 1990, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo maggio-agosto 1990 (doc. LXXXVIII, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

*INTERROGAZIONI
E INTERPELLANZE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CIMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premezzo che:

il gruppo Pirelli intende chiudere la SICE di Livorno, che occupa attualmente 206 lavoratori, ed attuare una profonda ristrutturazione produttiva finalizzata all'avvio di una nuova società, la Servo-Cavi, che occuperebbe tuttavia solo 80 lavoratori e, forse, altri 20 a partire dal 1992;

esiste il rischio concreto che si punti a trasferire a ciò che rimarrà della SICE dopo la ristrutturazione e la riduzione del personale parti di produzione attualmente realizzate da altri impianti, che risulterebbero a loro volta ridimensionati;

questa drastica riduzione della presenza del gruppo Pirelli a Livorno andrebbe ad aggravare una situazione occupazionale già pesante a causa di rilevanti disinvestimenti che colpiscono la provincia di Livorno;

i prodotti che dovrebbero essere realizzati dalla Servo-Cavi sono accessori (giunti, centraline, ecc.) che, secondo gli

esperti del settore, oltre ad offrire scarsi sbocchi occupazionali, hanno poche prospettive di mercato;

prospettive ben diverse sarebbero offerte dallo sviluppo di produzioni di supporti per la telefonia come i cavi a fibre ottiche —:

se il Ministro intenda affrontare con il gruppo Pirelli non soltanto le problematiche connesse agli aspetti occupazionali del caso in questione ma anche le problematiche relative al flusso rilevante di denaro pubblico affluito senza contropartite al gruppo stesso negli ultimi anni;

se sia nota al Ministro l'entità dei finanziamenti ottenuti negli ultimi anni, a vario titolo, dal gruppo Pirelli e se in ragione di essi non ritenga opportuno richiedere una discussione della questione SICE in un quadro che investa la politica del gruppo nel suo complesso;

quali siano le prospettive occupazionali nella provincia di Livorno a fronte del processo di disinvestimento che la sta interessando e quali interventi siano previsti per un serio rilancio dell'economia livornese;

se, infine, intenda proporre il ricorso agli strumenti previsti dalla legge per tutelare i lavoratori che il gruppo Pirelli intenderebbe licenziare. (5-02479)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

CARIA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 30 ottobre 1990 si terrà l'assemblea straordinaria della Borgosesia SpA per deliberare un aumento di capitale di 10 miliardi a lire 5.000 per azione e quindi senza alcun sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli attuali azionisti in quanto l'aumento sarebbe offerto per intero alla società INIZIATIVA di Rossi di Montelera;

com'è noto il pacchetto azionario di riferimento (circa 40 per cento) della Borgosesia SpA è detenuto da fiduciarie del gruppo OTC-Sgarlata, fiduciarie in liquidazione coatta amministrativa aventi come liquidatore il professor Filippo Satta;

l'operazione di aumento di capitale sarebbe stata proposta proprio dal professor Satta al fine di ottenere da Rossi di Montelera impegno ad acquistare entro un anno il pacchetto azionario Borgosesia già di proprietà delle fiduciarie ex-Sgarlata al prezzo di lire 5.000 cadauna;

l'operazione viene portata avanti nonostante nel mese di luglio e settembre 1990 la Bastogi SpA abbia inviato formale offerta di acquistare subito il pacchetto ex OTC-Sgarlata a lire 6.000 ad azione e di sottoscrivere l'aumento di capitale con eventuale sovrapprezzo;

non si comprende perché il commissario liquidatore non abbia bloccato la iniziativa aderendo alle offerte Bastogi, che consentono alla società Borgosesia di attuare un aumento di capitale con maggior realizzo ed alla liquidazione di vendere subito e per importo maggiore le azioni Borgosesia, unico bene valido tra quelli comprati da Sgarlata, diminuendo

in tal modo il danno di migliaia di risparmiatori truffati da Sgarlata —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per impedire al commissario professor Satta di votare l'aumento di capitale così come formulato per l'assemblea del 30 ottobre e per indurlo a vendere le azioni ex-Sgarlata alla Bastogi. (4-22241)

LODIGIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

si può fondatamente sostenere, anche in assenza di dati statistici, che non risultano all'interrogante diffusi per comprensibili ragioni da parte degli istituti di credito, che sono ingentissimi i danni economici provocati ogni anno da parte di una criminalità specializzata nell'operare con strumenti chimici il riutilizzo fraudolento di assegni e altri titoli di credito;

i controlli informatici, anche se progressivamente sempre più estesi, non assicurano allo stato attuale una totale copertura di tali rischi;

si potrebbe almeno in parte attenuare tale rischio mediante l'uso obbligatorio da parte degli istituti di credito di timbri preinchiostrati di cui sia certificata la indelebilità; tali garanzie erano del resto previste già dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1962 —:

se non intenda, anche attraverso la collaborazione dell'ABI, impartire agli istituti di credito conseguenti disposizioni. (4-22242)

POGGIOLINI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro per la funzione pubblica, al fine di dare attuazione al principio della mobilità orizzontale nella pubblica amministrazione, ha emanato il 15 dicembre 1989 un decreto nel quale sono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

indicate, in tabella, le carenze di personale, distinte secondo qualifica, profilo professionale e sedi di servizio, segnalate dalle varie amministrazioni dello Stato;

il Ministero degli affari esteri, pur non avendo segnalato alcuna carenza, persiste, contraddittoriamente, nell'utilizzo, per propri compiti di istituto, di un cospicuo contingente di personale appartenente ad altri ministeri, ricorrendo sistematicamente e massicciamente allo strumento del comando, previsto dal legislatore solo per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee o ricorrendo a personale collocato fuori ruolo.

tale fenomeno, già di per sé, evidenzia uno stato di cronica esiguità di organico, ammessa del resto dallo stesso Ministero degli affari esteri, il quale, disattendendo la legge 29 dicembre 1988, n. 554, ha chiesto al Ministero per la funzione pubblica di autorizzare l'assunzione di candidati risultati idonei in taluni concorsi per i quali erano previste solo graduatorie di vincitori, ex legge n. 444/85;

la necessità urgente di integrare il personale dello stesso Ministero degli affari esteri è stata riconosciuta anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1990 ha autorizzato lo stesso Ministero ad assumere 97 unità a tempo determinato (12 mesi) ma con esplicita possibilità di rinnovo alla scadenza;

un gruppo consistente di personale da molti anni periodicamente comandato al Ministero degli affari esteri da altre amministrazioni ha manifestato il proprio interesse ad un passaggio definitivo nei ruoli dello stesso Ministero degli affari esteri, in applicazione dell'articolo 149 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato e in ossequio al principio della mobilità nella pubblica amministrazione, mentre le organizzazioni sindacali confederali dello stesso Ministero hanno ripetutamente caldeggiato tale soluzione;

il Consiglio superiore della pubblica amministrazione al quale il suddetto personale si è rivolto, in data 27 novembre 1989 ha chiesto al Ministero degli affari esteri di esprimersi a riguardo;

l'amministrazione degli esteri ha in varie sedi asserito di voler considerare globalmente il problema nell'ambito del progetto di riforma generale dello stesso Ministero (il relativo disegno di legge è stato presentato al Parlamento), ma le soluzioni prospettate fanno temere un parziale e discrezionale assorbimento del personale in questione, con una prevedibile ed inaccettabile penalizzazione delle posizioni e dei diritti acquisiti degli interessati, se non altro in ragione del tempo di permanenza in posizione di comando -:

se, nel rispetto del principio della mobilità, fissato dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive integrazioni e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, il Ministro per la funzione pubblica non ritenga opportuno invitare il Ministro degli affari esteri ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del suddetto decreto n. 325 rendendo pubblica ed esplicita la propria situazione di carenza di organico, dimostrata anche dal costante ricorso a personale completamente estraneo alla pubblica amministrazione;

se il Ministro degli affari esteri, in ottemperanza al generale principio della mobilità e facendo ricorso ai rimedi previsti dalla normativa vigente - in particolare al citato articolo 199 - non ritenga di dovere ormai sanare, almeno per quanti hanno in tal senso avanzato richiesta al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con criteri di priorità ed urgenza, la situazione del tutto anomala (per quanto riguarda la normativa sulla mobilità), oltre che ingiustamente discriminatoria e precaria, in cui versa il personale comandato e fuori ruolo in servizio da molti anni presso lo stesso Ministero degli affari esteri.

(4-22243)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a Brindisi, la notte tra il 15 e il 16 ottobre c.a., in via Appia, la polizia, durante un'azione di prevenzione antiracket, ha colpito a morte il giovane Vincenzo Ribezzi, di 36 anni, che si trovava alla guida di un'auto;

da notizie riportate dalla stampa locale si è appreso che la polizia avrebbe sparato perché il Ribezzi e due altri giovani con cui si accompagnava non avrebbero rispettato l'alt intimatogli dagli agenti, sparando per primi all'indirizzo degli stessi;

dagli articoli di stampa la ricostruzione dei fatti risulta ambigua, lacunosa e poco chiara —:

se il Ministro interrogato intenda far luce su questo episodio così oscuro;

quali provvedimenti si stiano adottando per fronteggiare questi fenomeni in una città dove l'estensione della criminalità è direttamente proporzionale alla crisi occupazionale e alla carenza strutturale di servizi e di interventi sociali, che acquiscono i processi di disgregazione e di emarginazione. (4-22244)

LECCISI e CURSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il pretore di Taranto, dottor Pesiri, in data 23 ottobre u.s. ha sospeso, con proprio decreto, gli eletti al consiglio comunale di Taranto;

nel ricorso si sosteneva l'inesatta osservanza delle procedure stabilite dalla legge n. 142/90 e, nel caso specifico, l'inesistenza o il vizio di forma del parere del segretario generale nella convalida degli eletti;

a seguito di tale decisione è pertanto risultata sospesa la delibera della convalida di tutti i consiglieri comunali eletti, come risulta dal verbale del 16

giugno 1990 dell'ufficio centrale per le elezioni del consiglio comunale, delibera approvata dal CO.RE.CO; il ricorso proposto non si riferiva a casi di ineleggibilità quanto invece ad una presunta illegittimità della delibera consiliare derivante da un viziato esercizio dell'azione amministrativa;

non può ritenersi ammissibile che un giudice ordinario, sulla base di una propria discrezionale valutazione del ricorso inoltratogli, possa di fatto arrogarsi la possibilità di bloccare l'attività amministrativa di un capoluogo di provincia qual è Taranto —:

quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare al fine di consentire il normale svolgimento dell'attività amministrativa del sindaco e della giunta regolarmente eletta nonché dell'intero consiglio comunale, provvedendo se del caso anche ad impartire una immediata convocazione del consiglio comunale al fine di sanare il presunto vizio di forma;

quali iniziative intendano adottare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti per fare finalmente chiarezza sui poteri e sul ruolo concessi alla magistratura ordinaria su questione che è invece di esclusiva competenza di organi dello Stato muniti di potestà amministrativa;

quali provvedimenti intendano infine adottare allo scopo di evitare che un clamoroso provvedimento come quello adottato possa sconvolgere la vita amministrativa di un importante capoluogo, con gravissimi danni sia sul piano amministrativo sia su quello politico e sociale. (4-22245)

COSTA RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia vero che il provveditorato agli studi di Milano non è in grado di predisporre il progetto di liquidazione delle indennità di buonuscita ENPAS, in quanto un « guasto tecnico » impedirebbe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

la stampa dei decreti relativi alla ricostruzione della carriera degli insegnanti;

in particolare, per quali motivi la professoressa Marcella Domenichini Capobianchi, nata a San Remo il 5 febbraio 1946 e residente a Milano in via del Reno 16, insegnante presso il liceo classico statale Manzoni di Milano, collocata a riposo dal 10 settembre 1989 per dimissioni, non abbia ancora ricevuto, a più di un anno dal collocamento a riposo, la liquidazione dell'indennità di buonuscita che le spetta;

quali provvedimenti intenda adottare il ministro al fine di accertare le ragioni della disfunzione, il numero degli insegnanti eventualmente danneggiati, se siano riscontrabili negligenze o responsabilità da parte del personale dell'ufficio del provveditore, e, con riferimento al caso specifico sopraindicato, quali siano i tempi di definizione dell'*iter* della pratica relativa alla professoressa Domenichini Capobianchi. (4-22246)

CIAMPAGLIA. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, della difesa e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

è in atto la dismissione del Palazzo Orsini di Nola, complesso monumentale di epoca rinascimentale vincolato ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

detto complesso monumentale, di elevato valore artistico-culturale, è parte integrante del centro antico della città, e, come tale, dopo essere stato adibito per anni a deposito militare, era stato restituito ad un uso più consono alla sua intrinseca valenza storica, quale centro per manifestazioni di carattere artistico-culturale;

in data 20 settembre 1990 la direzione del genio militare di Napoli ha intimato al comune di Nola di lasciare libero il complesso per consegnarlo all'amministrazione finanziaria —:

se i Ministri interrogati intendano adottare tutte le iniziative necessarie af-

finché Palazzo Orsini possa essere ceduto al comune di Nola, o, in subordine, al Ministero per i beni culturali ed ambientali, che, come risulta da un'apposita richiesta avanzata nel luglio 1987, destinerebbe il complesso monumentale a museo archeologico, ferma restando la possibilità di consentire al comune di Nola di utilizzarne alcune aree come centro per manifestazioni culturali. (4-22247)

SANGUINETI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 64/74, è stato emanato il decreto ministeriale 11 marzo 1988, recante « Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione »;

tale decreto ministeriale, nel quadro di un sistema di tutela certamente avanzato, prevede una serie di adempimenti geologici e geotecnici preliminari alle autorizzazioni a effettuare interventi sul territorio, stabilendone il carattere di obbligatorietà in zone sismiche, e comunque individuando le categorie di manufatti per i quali è « prescritta » la relazione geologica e la relazione geotecnica;

gli adempimenti geologici rientrano nella sfera di esclusiva competenza dei geologi quale definita dall'articolo 3 della legge n. 112/63, mentre gli adempimenti geotecnici, in assenza di specifica disciplina normativa, devono ritenersi di competenza sia dei geologi, abilitati per la geotecnica dall'esame di Stato per l'esercizio della professione, sia da talune categorie di ingegneri esperti nel settore;

in data 13 aprile 1989, la V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede consultiva, riteneva di poter entrare nel merito delle competenze professionali dei geologi e degli ingegneri, nonché di interpretare dette norme tecni-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

che, peraltro in maniera distorta ed incoerente, tale da:

a) sostituire il carattere di obbligatorietà degli adempimenti geologici con il criterio di discrezionalità;

b) legittimare agli adempimenti geologici figure di tecnici culturalmente impreparate e professionalmente inesperte, comunque non abilitate ad esercitare la professione di geologo (geometri, periti, agronomi, architetti, ingegneri);

c) legittimare agli adempimenti geotecnici, su cui si basa tra l'altro l'esame di Stato per l'esercizio della professione di geologo, solo ed esclusivamente gli ingegneri, senza pregiudizio per le diverse specializzazioni (comprendenti, quindi, anche ingegneri aeronautici, informatici, elettronici, etc.);

in conseguenza di tale parere, peraltro subito recepito dagli uffici tecnici periferici e ulteriormente dilatato ed adottato in modo anomalo, taluni adempimenti vengono omessi o comunque curati da professionisti non abilitati, con conseguente pregiudizio per quelle finalità di sicurezza e tutela perseguite dalle norme;

siffatto stato di cose paradossalmente determina una progressiva emarginazione della categoria dei geologi, unica categoria professionale competente in materia geologica ed abilitata anche in materia geotecnica —:

se e quali iniziative intenda adottare affinché:

si dia fedele e rigorosa attuazione alle norme tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui sopra, attese le finalità che esse si prefiggono;

vengano caducati gli effetti del voto della V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiamando gli uffici tecnici responsabili al rispetto delle citate norme tecniche di cui al decreto ministeriale 11 marzo 1988 e degli ordinamenti professionali per quanto concerne le competenze in materia geologica (in esclusiva ai geologi) e geotecnica (di

competenze sia dei geologi che degli ingegneri esperti nel settore). (4-22248)

CIMA. — *Al Ministro della sanità.* —
Per conoscere:

per quali ragioni non sono stati resi pubblici i risultati delle indagini sanitarie eseguite sulla popolazione del Sulcis colpita dall'inquinamento prodotto dagli impianti del polo industriale di Portoscuso-Portovesme (CA);

quali siano i risultati dell'indagine affidata al professor Reggiani dell'Istituto superiore di sanità, servizio di igiene pubblica, con lettera dell'11 dicembre 1989. (4-22249)

RONZANI, MIGLIASSO, DONAZZON, PALLANTI, SANFILIPPO e BORGHINI. —
Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. —
Per sapere — premesso che:

con proprio decreto il Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, ha ammesso la Filati Bertrand alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della legge Prodi;

a seguito di tale decisione, è stato nominato commissario il dottor Vitaliano De Gennaro, il quale ha il compito di predisporre un piano di risanamento del gruppo;

allo scopo di conoscere i termini del piano di risanamento e dopo ripetute sollecitazioni, martedì 23 ottobre si è finalmente svolto presso la sede dell'unione industriale biellese un incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e il commissario;

diversamente da quanto avvenuto in casi del genere il dottor Vitaliano De Gennaro non solo si è rifiutato di illustrare le linee di tale piano, ma ha teorizzato che esso verrà portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali solo dopo che sarà stato approvato dal Ministro dell'industria e dal CIPI;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

tale comportamento non ha precedenti e rischia di determinare un clima di forte tensione del rapporto tra lavoratori, organizzazioni sindacali e commissario, come conferma la decisione di indire uno sciopero di protesta;

non va dimenticato che la crisi della Filati Bertrand, oltre a colpire numerose aziende terziarie, è parte di una crisi più generale che riguarda il comparto filature e tintorie, a cui si è aggiunta quella del settore meccano-tessile -:

come giudichino i Ministri interrogati il comportamento del dottor Vitaliano De Gennaro;

se il Ministro dell'industria non ritenga di dover convocare le parti per discutere il piano di risanamento ed effettuare presso il Ministero quella discussione che, per responsabilità del dottor De Gennaro, non è stato possibile effettuare a Biella. (4-22250)

BENEDIKTER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

pervengono allarmanti notizie sulle conseguenze del provvedimento che dispone di fatto la chiusura della frontiera italo-austriaca al traffico commerciale;

il Presidente della Commissione europea, Jacques Delors, a due giorni dal Consiglio europeo straordinario che riunirà a Roma i capi di governo, ha espresso aspre critiche all'Italia per il blocco dei Tir alle frontiere con l'Austria, affermando che « la Commissione europea è unanime nel disapprovare questa decisione e la considera un esempio negativo »;

anche il Ministro dei trasporti tedesco Friedrich Zimmermann ha minacciato di chiamare in giudizio l'Italia se non revocherà il provvedimento entro il 30 ottobre, giorno in cui si svolgerà a Lussemburgo una riunione dei Ministri del trasporto della CEE, un invito questo ribadito anche dal Commissario ai trasporti Karel Van Miert, il quale non ha

mancato di deplorare l'atteggiamento italiano;

la posizione austriaca è stata chiara ed è nota sin dall'inizio della vertenza: un aumento delle autorizzazioni di transito dei Tir da 18.300 a 20.000 al mese non sarebbe stato possibile, per via dei notevoli problemi ambientali provocati proprio dall'eccessivo passaggio di questi automezzi; viene da chiedersi a questo punto quali valori vengono attribuiti nel nostro paese ai concetti di salvaguardia dell'ambiente e di salute pubblica;

persino un gruppo di autotrasportatori internazionali del Veneto, sganciandosi dalla linea assunta dalle rispettive associazioni di categoria, ha preso una dura posizione sulla situazione che si è creata nei rapporti con l'Austria, definendo involutivo il metodo proposto dal Ministero per il rilascio delle autorizzazioni per i transiti in Austria, metodo che si concluderà con lo sviluppo di una gestione clientelare delle autorizzazioni stesse, considerando per giunta che oltre un quinto delle stesse verrebbe accaparrato attraverso canali oscuri;

l'intermodalità costituita dallo spostamento di una parte del trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia darà i benefici attesi solo quando il sistema sarà dotato delle necessarie strutture che consentano costi concorrenziali a parità di risultati, per cui i progetti esecutivi delle iniziative alternative dovrebbero venir accelerati al massimo;

anche la provincia autonoma di Bolzano, direttamente confrontatasi con le problematiche predette, ha un comprensibile interesse rivolto ad una assennata soluzione delle stesse, che sappia tener conto sia delle esigenze della categoria degli autotrasportatori che della preoccupante situazione ecologica e dei conseguenti gravi pericoli per la salute umana, non solo nelle zone dell'arco alpino -:

se non sia dell'avviso che l'obiettivo debba essere necessariamente quello di fare il maggiore sforzo possibile per risolvere un problema che interessa tutta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

l'Europa, e che quindi deve essere risolto col contributo di tutti i Paesi membri, Italia compresa. (4-22251)

PIRO. — *Ai Ministri dell'interno e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

la signora Grillo Carmela, di anni 55, in data 22 marzo 1988 è stata sottoposta a visita della commissione di prima istanza, per l'accertamento dello stato di invalidità civile per le condizioni visive e per il sordomutismo, dall'USL 29 - Bologna est;

la diagnosi è stata: esiti di toracotomia per bronchiectasia bilaterale, ipertensione nefrovascolare, obesità, ipoacusia con invalidità e per riduzione della capacità lavorativa superiore al 70 per cento;

il 15 novembre 1989 la signora Grillo presenta domanda per l'aggravamento a causa delle peggiorate condizioni di salute, non essendo più in grado di compiere autonomamente le abituali funzioni del vivere quotidiano;

la signora Grillo viene convocata dalla commissione USL 29 in data 2 maggio 1989 ma è impossibilitata per motivi di salute a presentarsi; la successiva visita non può essere effettuata perché alla data fissata la signora Grillo si trova ricoverata all'ospedale Malpighi di Bologna, dipendente da altra USL;

in data 7 aprile 1990 la signora Grillo viene inviata all'Ospedale Bellaria per gli accertamenti;

in data 5 giugno 1990 medici della divisione di pneumologia del policlinico S. Orsola-Malpighi certificano che la signora è affetta da « grave insufficienza cardiorespiratoria globale in labile compenso emodinamico e da severa broncopneupatia cronica bronchiectarica con esiti di pregressa lobectomia inferiore destra. Soggetto gravemente obeso con ipertensione arteriosa difficilmente controllabile farmacologicamente ».

Il quadro clinico generale sopra descritto impedisce alla paziente di compiere gli atti più elementari del vivere quotidiano senza l'aiuto continuo di un familiare o di terzi;

i medici prescrivono alla signora Grillo di praticare in continuazione (24 ore su 24) ossigenoterapia alternando ventilazioni meccaniche;

in data 30 maggio 1990 le viene comunicato a domicilio che le è stato riconosciuto il 100 per cento di invalidità, ma non l'indennità di accompagnamento;

la signora Grillo vive con il fratello (senza reddito) e la nipote, dipendente di una azienda che in data 1° agosto 1990 ha posto in cassa integrazione tutti i dipendenti;

in data 13 giugno 1990 è stato presentato al Ministero dell'interno, tramite la prefettura di Bologna, ricorso avverso la decisione di non concedere l'indennità di accompagnamento ed al fine di essere richiamata a nuova visita medica —:

quali siano, di fronte ad una situazione così grave, i motivi che impediscono agli uffici competenti un rapido esame della pratica, anche in considerazione del grave stato di indigenza in cui versa la famiglia, e se i ministri interrogati dare indicazioni al riguardo agli uffici competenti. (4-22252)

ERMELLI CUPELLI e BRUNI GIOVANNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione, sulla base delle conclusioni raggiunte nel febbraio 1988 da un apposito gruppo di lavoro ministeriale, decideva di avviare esperienze pilota — a partire dall'anno scolastico 1988/89 — sul grave fenomeno della dispersione scolastica (evasione, abbandoni, ripetenze, bocciature, ritardi rispetto all'età, frequenza irregolare), limitatamente ad alcune aree delle regioni dove il fenomeno si manifestava con maggiore incidenza, « attraverso un

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

sistema integrato di interventi e di risorse tra scuola ed extra-scuola, basato sul principio della discriminazione positiva »;

le regioni dove si riteneva opportuno attuare inizialmente gli interventi pilota venivano individuate nella Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (per l'area sud-isole) e Lazio, Lombardia e Piemonte (per l'area centro-nord) —:

quali siano gli ultimi dati, disaggregati per area geografica e ordine di scuola, sulla dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo;

quanti, quali e dove sono stati effettuati gli esperimenti pilota concretamente avviati, con quale tipo di interventi ed entro quali tempi essi dovrebbero realizzarsi;

se e quali ulteriori iniziative il Ministero abbia intrapreso o intenda avviare contro la dispersione scolastica, anche in altre aree del Paese;

quali tempi il Ministro consideri necessari per poter fornire una valutazione complessiva dell'esito delle sperimentazioni in atto e definire un piano organico di interventi esteso all'intero territorio nazionale. (4-22253)

POTÌ, PRINCIPE e MUNDO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — constatata la grave crisi che ha colpito l'intero settore olivicolo nazionale, causata dalla persistente siccità, che ha già determinato una consistente riduzione di produzione nella passata campagna 1989-90 —:

se il Governo italiano intenda proporre alla CEE la modifica della legislazione comunitaria inerente l'erogazione dell'aiuto alla produzione e, nello specifico, essendo l'AIMA in possesso del catasto olivicolo aggiornato, erogare l'aiuto alla produzione non più sulla effettiva produzione di olio, ma sul numero delle piante di olivo, avendo come riferimento

la produzione media delle quattro annate (1985-86, 1986-87, 1987-88, 1988-89). Ciò determinerà un reale aiuto all'olivicoltore senza gravare la CEE di somme aggiuntive al sostegno dell'olivicoltura, fissata la soglia di produzione in 13,5 milioni di quintali di olio, e si eviteranno tentativi di truffa che, ancora oggi, specie in alcune aree del paese, vengono perpetrate ai danni della stragrande maggioranza degli olivicoltori. (4-22254)

COLOMBINI, TRABACCHINI e PICCHETTI. — *Ai Ministri della sanità e per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

la stampa ha dato ampia informazione sulla « irruzione » fatta dagli agenti della squadra mobile viterbese a « Villa Celeste », una « Casa di riposo » per anziani nel comune di Ronciglione (VT);

dalle notizie si apprende che tredici persone anziane, tra i 70 e i 90 anni, erano costrette a vivere in stanze sotterranee, legate ai letti, con gravi piaghe da decubito, alcuni in tale stato di denutrizione da non reggersi, circondati da ogni sorta di sporcizia e, pare, intontiti da psicofarmaci;

sempre dalle notizie di stampa, la situazione si è presentata così grave da indurre il sostituto procuratore della Repubblica circondariale di Viterbo, dottor Franco Pacifici, a fare arrestare i titolari-gestori di « Villa Celeste », i coniugi Franco Petriacci e Carla Giustini e a mettere sotto sequestro la « Villa »;

le famiglie dei pensionati e loro stessi pare pagassero circa 2 milioni al mese nella convinzione di un trattamento superiore a quello delle strutture pubbliche;

troppo spesso si assiste a improvvisate case di cura e/o di riposo il cui unico scopo è di lucrare sulla necessità e sui bisogni delle persone più fragili —:

se non si intenda rivedere e definire in modo più rigoroso i criteri di autoriz-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

zazione ad aprire case di cura e/o di riposo;

se non si intenda promuovere un'indagine conoscitiva e approfondita su tutte le case in questione, verificando se le medesime siano in possesso dei requisiti necessari e se gli stessi siano confacenti;

come si intenda, nello specifico, contribuire, d'intesa con il comune di Ronciglione (VT), a risolvere il problema degli anziani di « Villa Celeste », trovando ad essi una sistemazione dignitosa;

se non si ritenga necessario verificare, con la Regione Lazio, come vengono effettuati i controlli periodici e la vigilanza sulle cliniche, ville e istituti per gli anziani, in modo da ottenere che le condizioni siano tali da garantire, insieme alle cure necessarie, il pieno rispetto della dignità dei ricoverati. (4-22255)

PORTATADINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo fonti giornalistiche (articolo su *Italia Oggi* del 20/21 ottobre 1990), lo sciopero ad oltranza messo in atto dal 12 ottobre dagli avvocati di Sondrio per protestare contro la disastrosa situazione della giustizia civile del tribunale della città, causata da una annosa carenza di giudici (su un organico di 6 magistrati, ne sono presenti, infatti, soltanto 2) è stato revocato grazie all'interessamento del Ministro Vassalli —:

se corrisponde a verità che il Ministro si sia impegnato per la copertura di almeno un posto e se « questo » possa essere considerato come la prima fase di una iniziativa di più largo respiro;

se, infine, questo interessamento possa preludere anche ad un impegno per il varo della legge per l'istituzione della corte d'assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese. (4-22256)

FRANCHI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere

i motivi del grave ritardo, spesso di anni, con cui l'ENASARCO provvede ai conteggi ed alle liquidazioni delle pensioni ai propri iscritti, ed in particolare perché al signor Alcide Bizzarri di Parma — il quale ha presentato domanda nel mese di ottobre 1989 — non siano stati trasmessi, a tutt'oggi, neppure i conteggi, nonostante numerose sollecitazioni. (4-22257)

d'AMATO LUIGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

il dottor Giovanni Pederzani, residente in Roma, largo dell'Olgiata 15, è in pensione dal settembre 1978 in qualità di professore di ruolo nei licei classici dello Stato;

il nominato, dopo 13 anni, è ancora titolare di una pensione provvisoria, in quanto il provveditorato agli studi di Roma non ha ancora avuto il tempo di trasformare la pensione in definitiva, operazione per la quale, a detta degli esperti, occorrono circa due ore di lavoro da parte di un impiegato;

il fascicolo del dottor Pederzani è completo di ogni documentazione, compreso il decreto pensionistico della Corte dei conti —:

cosa intenda fare il ministro della pubblica istruzione per porre rimedio ad un tale incivile e scandaloso tempo di attesa da parte di un cittadino che ha servito lo Stato tramite 44 anni di insegnamento;

se risponda a verità che gli impiegati dell'ufficio pensioni del citato provveditorato non possono disporre delle apparecchiature elettroniche per il disbrigo delle pratiche, non possono fruire nemmeno degli oggetti di cancelleria necessari per lavorare e sono autorizzati a svolgere lavoro straordinario presso il Ministero del tesoro e non per smaltire l'arretrato dei propri uffici;

quale sia lo stato attuale dei lavori che debbono essere ancora esauriti dal

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

citato ufficio pensioni e se esista un piano da parte del provveditore agli studi di Roma volto ad eliminare le sacche di arretrato oppure se, al contrario, i responsabili abbiano definitivamente stabilito di nascondere la testa sotto la sabbia per eliminare il fastidio di rimboccarsi le maniche al fine di restituire dignità e decoro alla pubblica amministrazione, oltre che per rispettare gli incoercibili diritti dei pensionati. (4-22258)

BUFFONI, CRISTONI e ALBERINI. — Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

a 12 mesi dall'entrata in vigore del nuovo processo penale sono emerse non poche difficoltà, che si sono ripercosse sulla produttività, un disorientamento ed uno stato latente di frustrazione fra gli operatori;

la mancata applicazione, dovuta indiscutibilmente a svariate cause, anche oggettive, di interventi correttivi pronti e decisi, fanno emergere ingiuste valutazioni pessimistiche;

al momento si è quasi nell'impossibilità di ottenere un processo rapido ed equo, capace cioè di punire garantendo *in toto* i diritti dei presunti imputati;

si deve prendere in considerazione l'eventualità di modifiche della legge delega;

il possibile elenco degli istituti e delle singole norme che potrebbero essere ripensate coinvolge alcune fondamentali questioni;

in quest'ottica, rilievo non indifferente hanno le questioni attinenti all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e all'articolo 222 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale per quanto attiene allo svolgimento dell'attività investigativa;

in dettaglio l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede la « facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e indivi-

duare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni », per cui tale attività è consentita ai difensori e loro sostituti e ai consulenti tecnici, ma « può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati »;

l'articolo 38 delle disposizioni di attuazione parla di « investigatori privati autorizzati, e quindi non pare lecito sostenere che "chiunque" possa essere autorizzato a svolgere investigazioni processuali, ma soltanto gli « investigatori privati » muniti di precisa autorizzazione;

il concetto viene ribadito nell'articolo 222 delle disposizioni di coordinamento alla cui stregua l'autorizzazione « è rilasciata dal prefetto agli investigatori... »: cioè chi è già investigatore ex articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza può ricevere (o no) l'autorizzazione ex articolo 38 delle disposizioni di attuazione, il che esclude che l'autorizzazione possa essere rilasciata a chi non è già investigatore, poiché tale diventerebbe soltanto in forza dell'autorizzazione stessa;

ne consegue che l'autorizzazione del prefetto a svolgere attività processualmente rilevanti va rilasciata non al *quivis de populo* che la richieda, ma — come recita l'articolo 222 delle disposizioni di coordinamento — « agli investigatori », e, pertanto, l'autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 222 citati è rilasciata a chi è già munito della licenza di investigatore privato ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, perché solo lui ha « maturato una specifica esperienza professionale che garantisce il corretto esercizio dell'attività » finalizzata al processo;

a tal fine non deve essere richiesta ulteriore cauzione, che nessuna norma prevede e che già è stata prestata da quanti sono muniti della licenza ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, né devono essere frapposti ostacoli al sollecito accoglimento della domanda di autorizzazione,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

salvo controindicazioni caso per caso emergenti;

quand'anche si ritenga che l'autorizzazione ai sensi degli articoli 38 e 222 citati possa essere rilasciata anche a chi, pur non titolare di licenza di investigatore privato, abbia comunque svolto specifica attività investigativa, ad esempio perché ex appartenente all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato o alla guardia di finanza); si tenga conto del rilievo obiettivo - già segnalato in dottrina - che la domanda di investigatori per finalità processuali è e sarà estremamente ridotta: di qui la necessità di autorizzazioni numericamente contenute, di controlli sull'idoneità tecnica e di richiesta di una congrua cauzione;

il rilascio di numerose autorizzazioni ex articolo 222 a soggetti che già non siano investigatori privati ex articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza rischia di determinare un forte abusivismo, perché, non essendovi richiesta di prestazioni specifiche processuali, questi soggetti per vivere dovranno inevitabilmente svolgere investigazioni di altro tipo, e precisamente quelle consentite soltanto a chi è titolare di licenza ex articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -:

se non si ravvisi la necessità che il rilascio di autorizzazioni ex articolo 222 a chi non sia già investigatore privato vada subordinato ad una verifica in concreto, presso ciascun distretto di corte d'appello, dei bisogni emersi o prevedibili di siffatte prestazioni e vada posposto all'accoglimento di analoga richiesta fatta da titolari di licenza ex articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

se non si ravvisi l'opportunità di mantenere fermo il disposto dell'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che, correttamente applicato, esclude il rilascio di autorizzazione a chi

non abbia la capacità tecnica di fornire i servizi che intende espletare ed esclude un criterio di gestione delle autorizzazioni ex articolo 38 delle disposizioni di attuazione che prescindano dal numero e dall'importanza degli istituti già esistenti ex articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

inoltre di non escludere l'automatismo nel rilascio dell'autorizzazione, sia a chi è già investigatore privato sia a chi vanta precedenti di attività investigativa per conto dello Stato, in conforme applicazione della circolare del Ministero dell'interno del 20 ottobre 1989, n. 559/C 26410/10089 D.A.;

se e quali direttive siano state impartite alle prefetture affinché concedano, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, agli investigatori privati il prescritto ampliamento dell'autorizzazione relativa allo svolgimento di particolari tipologie di indagini per l'acquisizione di prove richieste dagli avvocati difensori;

ciò in relazione al fatto che nelle città di Albenga (in provincia di Savona), Pisa, Livorno, Piacenza, Roma, Campobasso, Bergamo, Vercelli, Cagliari, sono stati richiesti nuovi onerosi depositi cauzionali aggiuntivi e in misura variabile ed in molti casi non si è proceduto al rilascio di nuove autorizzazioni pur essendo i richiedenti già in possesso della licenza secondo quanto sancito dall'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

se per evitare questi difformi trattamenti non si ravvisi l'opportunità di procedere ad una urgente promulgazione di uno specifico albo professionale degli investigatori privati, nei modi che sono stati ampiamente delineati dal Ministro guardasigilli nella risposta, esauriente ed onnicomprensiva delle problematiche connesse, ad una specifica interrogazione a risposta scritta n. 4-13464 del 9 maggio 1989. (4-22259)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

quali siano le ragioni che hanno determinato il differimento dello impiego, nei voli in partenza e in arrivo dall'aeroporto di Reggio Calabria, degli aerei M80, programmato dall'ATI;

se siano attendibili le notizie secondo le quali un « notam » operativo di oltre dieci anni orsono dovrebbe essere integrato o sostituito da altro atto amministrativo;

se è vero che ancora non sarebbero stati rimossi due modesti manufatti, marginali al cono di atterraggio, la cui rimozione, tuttavia, era stata a suo tempo richiesta, e quali siano le procedure adottate per la immediata eliminazione dei detti manufatti;

quali siano le prospettive di urgente realizzazione delle previsioni dei progetti di massima per l'aeroporto di Reggio Calabria relative alla eliminazione delle modeste collinette di Mortara per migliorare ulteriormente le possibili procedure di atterraggio in direzione sud-nord della pista 15/33;

se si intenda, in sede di prossimo rinnovo delle concessioni, ripristinare il volo Reggio Calabria-Bari ed istituire le nuove linee dirette Torino-Reggio Calabria e Venezia (o Verona)-Reggio Calabria, in considerazione della necessità degli utenti del bacino di traffico servito dall'aeroporto dello Stretto e della potenzialità della domanda di trasporto aereo tra il Piemonte e il Veneto e la Calabria in dipendenza delle elevatissime quote di emigrazione verso quelle regioni degli scorsi decenni;

se si intenda realizzare al più presto l'apertura dell'aeroporto nell'arco delle ventiquattro ore, misura doverosa per conferire piena funzionalità all'importante struttura, il cui potenziamento è altrettanto doveroso per concorrere in modo determinante, e con impieghi contenuti di risorse, allo sviluppo di adeguati servizi in una zona ad indiscutibile vocazione intermodale ed ad altrettanto indiscutibile vocazione turistica. (3-02688)

BATTAGLIA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali sono le decisioni del Governo in merito al completamento dell'aeroporto di Reggio Calabria, al potenziamento dei suoi servizi e alla istituzione di nuovi voli alla vigilia di nuove concessioni. L'interrogante sottolinea l'importanza dell'aeroscalo, che serve anche l'utenza della vicina Messina. (3-02689)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pur sapere — premesso che:

con una recente sentenza, il pretore del lavoro di Milano non solo ha condannato la sede RAI a dare una mansione specifica al suo dipendente Roberto Di Fede, che, sino al 1986-87 era addetto al controllo degli appalti dei programmi televisivi che l'ente pubblico fa eseguire a ditte esterne, ma anche a corrispondergli un doppio stipendio, e ciò sino al momento in cui non gli sarà dato nuovamente uno specifico incarico;

il Di Fede aveva professionalmente l'incarico di organizzare le gare d'appalto per i programmi della sede;

il regolamento interno consente di prescindere da dette gare solamente nel caso di una estrema urgenza per le riprese e quando nei filmati è necessario garantire valori artistici o culturali di particolare rilievo;

questa prassi eccezionale, intorno al 1986-87, era divenuta di moda negli uffici di corso Sempione, il *budget* degli appalti era vorticosamente salito sino a sfiorare i 7 miliardi e oltretutto le riprese — fuori regolamento — erano sempre più o meno affidate alle stesse ditte;

quando Roberto Di Fede fece rilevare queste cose ai propri superiori, venne rimosso dal posto; non licenziato, ma tenuto nell'ambiente senza alcun specifico incarico;

in quel periodo lo stesso Ministro Mammi, evidentemente non bene informato, ad una interrogazione parlamentare sul caso aveva risposto che il Di Fede era stato sollevato dall'incarico perché non aveva rispettato le direttive impartitegli e che comunque sarebbe stato destinato ad altro ufficio:

passando inutilmente il tempo; il Di Fede si era visto costretto adire la magistratura del lavoro —:

quale sia il parere del Ministro interpellato sulla anomala decisione del pretore del lavoro di Milano e soprattutto sulla vicenda sottostante che ha dato origine all'eccezionale sentenza;

se quanto emerso presso la sede RAI di Milano non debba venir preso in attenta considerazione dagli stessi organi di vertice dell'ente pubblico al fine di limitare sprechi di denaro, attuare una migliore utilizzazione del personale, realizzare una più efficiente gestione di tutto l'apparato RAI-TV, condizionando nel contempo le reiterate proposte — come di recente è stato fatto in sede di Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI-TV — di aumento di canone e di aumenti del tetto pubblicitario, laddove un'ampia fascia delle strutture organizzative della RAI-TV può essere ricondizionata con notevolissime economie, senza incidere sulla efficienza gestionale, anzi rendendola più incisiva attraverso l'impiego razionale di tutto quel personale che oggi viene, sì, pagato, ma nello stesso tempo obbligato a non lavorare, ed infine rivedendo il sistema degli appalti al di fuori delle norme regolamentari.

(2-01184) « Servello, Poli Bortone, Valensise, Rallo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri per sapere, a proposito delle rivelazioni fatte alla Camera dei deputati sulla esistenza di una struttura supersegreta conosciuta con il nome di « Operazione Gladio »:

in quale sede, negli anni '50, sia stata decisa la costituzione di questa struttura e quali ne fossero, con precisione, gli obiettivi militari e politici;

se essa fosse stata nel tempo costituita per il tramite della CIA con suoi finanziamenti e se, successivamente, abbia avuto una gestione autonoma da

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

parte del Sifar, Sid e Sismi oppure se sia continuato un finanziamento CIA;

se e quali esponenti del Governo fossero a conoscenza delle caratteristiche e della gestione di questa organizzazione e per quali motivi sia stato frapposto il segreto militare in occasione di procedure giudiziarie nell'ambito delle quali si erano fatti richiami all'esistenza di questa organizzazione;

se risulta che i campi di addestramento fossero localizzati in Sardegna e che al trasporto degli uomini preposti a questa « operazione » si provvedesse con il famoso aereo Argo;

se, prima del '74, sia stata svolta un'azione intesa a « legalizzare » detta organizzazione trasferendo i depositi di materiali e di armi presso i carabinieri e per sapere, altresì, se dopo il '74 questa operazione sia stata continuata e completata, e con quali risultati;

con quali criteri venivano reclutati i volontari con riferimento agli obiettivi di sicurezza che sarebbero stati posti alla base di questa struttura paramilitare segreta;

per sapere se negli altri paesi NATO, come la Germania, esistesse un organismo analogo e se in Italia non si ritenga di procedere al suo completo smantellamento in relazione alla nuova situazione internazionale;

per sapere, infine, se sia possibile accertare se vi siano stati collegamenti, connessioni e responsabilità tra i vertici e i collaboratori della « Operazione Gladio » nell'ambito dei cosiddetti « misteri » italiani dalla strage di Piazza Fontana a quelle del treno *Italicus* e di Bologna.

(2-01185) « Servello, Valensise, Franchi, Matteoli ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — considerate le notizie di stampa sulla carriera del generale D'Ambrosio, indicato come futuro capo del Si-

sismi — quali siano le sue valutazioni e quali i criteri ai quali si è attenuto e intende attenersi per la scelta dei responsabili di settori tanto delicati; se non ritenga ormai indispensabile escludere da qualsiasi candidatura coloro che a qualsiasi titolo siano stati indicati come appartenenti o collegati a strutture comunque coperte o segrete, o il cui nome sia emerso in occasione di inchieste su fatti eversivi.

(2-01186)

« Rodotà ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa, per conoscere:

quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere e quali provvedimenti intendano adottare per provvedere allo smantellamento della struttura militare segreta destinata ad attuare la cosiddetta operazione « Gladio »;

quali iniziative abbiano assunto o intendano assumere e quali provvedimenti adottare per accertare se tale struttura e i suoi membri abbiano svolto in passato attività illegali, avuto rapporti con organizzazioni eversive o terroristiche, o concorso ad operazioni di depistaggio, e per denunciare eventualmente i responsabili di siffatte operazioni all'autorità giudiziaria;

quali provvedimenti abbiano adottato per accertare se il generale Giuseppe Federico D'Ambrosio, già comandante del reggimento di cavalleria « Lancieri di Montebello » nell'anno 1974, possa essere identificato nel « colonnello D'Ambrosio, comandante del reggimento di cavalleria Lancieri di Montebello », che l'informativa del Servizio informazioni difesa allegata agli atti della Commissione di inchiesta sulla loggia P2 riporta come uno degli ufficiali disposto a sostenere il tentativo di colpo di Stato guidato dal principe Junio Valerio Borghese;

se, in ogni caso, e considerato il curriculum del generale D'Ambrosio, e in particolare i suoi rapporti con il generale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1990

Santovito, iscritto alla loggia P2, non ritengono necessario fin d'ora escludere l'ipotesi che il generale D'Ambrosio possa essere designato al comando del SISMI; se non ritengono altresì di revocare la decisione, annunciata alla Camera dal Presidente del Consiglio, di affiancarlo fin da ora all'attuale direttore del SISMI, ammiraglio Martini, decisione priva peraltro di alcun fondamento giuridico e dunque da ritenersi illegittima; se non ritengono inoltre, e per i medesimi motivi, di proporre la revoca della nomina del medesimo generale D'Ambrosio all'incarico di segretario del Consiglio supremo di difesa;

se non ritengono necessario fin da ora rassicurare il Parlamento e l'opinione pubblica che verranno rigorosamente rispettate, nel procedimento di nomina del nuovo direttore del SISMI, le disposizioni di legge, che escludono ogni competenza del presidente della Repubblica e del Consiglio supremo di difesa; e che, quanto al merito, verranno escluse designazioni di ufficiali che abbiano collaborato con iscritti alla loggia P2, che abbiano prestato servizio in apparati di sicurezza e informazione « devianti » o che abbiano partecipato all'attività di servizi paralleli e comunque non previsti dalla legge.

(2-01187) « Bassanini, Guerzoni, Balbo ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere:

se il generale D'Ambrosio sia la stessa persona indicata in informazioni dei servizi di sicurezza come aderente ad una iniziativa eversiva facente capo al generale Ricci;

se lo stesso sia stato stretto collaboratore in più occasioni del generale Santovito, notoriamente iscritto alla Loggia P2;

se lo stesso abbia ricoperto incarichi, in Italia e negli USA, tali da metterlo a contatto con la cosiddetta operazione Gladio;

se, qualora siano vere le circostanze sopra indicate, ritiene opportuno aver indicato questo ufficiale per la direzione del SISMI;

come spiega la singolarità del cambio reciproco di incarichi tra l'ammiraglio Martini e il generale D'Ambrosio;

quali siano infine i criteri di affidabilità democratica cui si ispira il Governo per la designazione dei responsabili ad incarichi di così elevata delicatezza.

(2-01188) « Bellocchio, Quercini, Tortorella, Occhetto, Orlandi, Pacetti, Serra Gianna, Ferrara ».